

GAZZETTA UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 settembre 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2025, n. 3.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013). (25R00108) ..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2025, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione ed i soggetti nominati). (25R00109) ..... Pag. 1

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
15 novembre 2024, n. 29.

Regolamento di esecuzione sull'ordinamento delle guide alpine - guide sciatori. (25R00142) ..... Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
25 novembre 2024, n. 30.

Modifica al regolamento di esecuzione sugli obblighi connessi alla formazione di base in medicina e alla formazione nelle altre professioni sanitarie. (25R00143) ..... Pag. 7

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2024, n. 60.

Bilancio di previsione finanziario 2025 -  
2027. (25R00003) ..... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2024, n. 61.

Testo unico del turismo. (25R00004) ..... Pag. 12

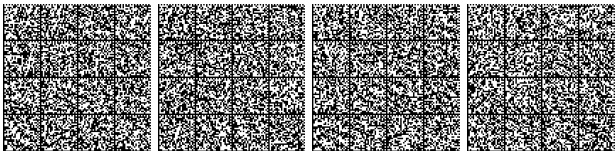
REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2025, n. 1.

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2025). (25R00072) ..... Pag. 47

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2025, n. 2.

Bilancio di Previsione Finanziario 2025-  
2027. (25R00073) ..... Pag. 52





**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 13 marzo 2025, n. 3.

**Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013).***(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 S4 del 14 marzo 2025)*

Le competenti Commissioni consiliari in seduta congiunta in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 8/2013*

1. La lettera *a*) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013) è sostituita dalla seguente:

«*a*) che la fondazione intervenga per promuovere la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico con particolare riguardo alle tecniche e tecnologie sostenibili nel settore agroalimentare. Tale fondazione ha lo scopo di realizzare e sviluppare attività finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari, nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle loro interconnessioni con l'ambiente e ai cambiamenti climatici, in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese. Nell'ambito delle sue attività la fondazione realizza anche iniziative di promozione e di valorizzazione delle filiere agricole piemontesi;».

Art. 2.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 marzo 2025

p. Alberto CIRIO  
Il Vice Presidente: Elena CHIORINO

25R00108

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2025, n. 4.

**Modifiche alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione ed i soggetti nominati).***(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12S5 del 24 marzo 2025)*

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 39/1995*

1. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla ricezione degli schemi di provvedimento o delle proposte, fatta salva la possibilità di disporre la riapertura dei termini per un periodo non inferiore a quindici giorni per la raccolta di ulteriori candidature.».

2. Il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«6. I Consiglieri esprimono il proprio voto solo all'interno delle candidature licenziate dalla Commissione consultiva per le nomine con parere favorevole, fatta salva la possibilità di disporre il rinvio in Commissione per un supplemento di istruttoria o per l'eventuale riapertura dei termini di cui al secondo periodo del comma 4.».

Art. 2.

*Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

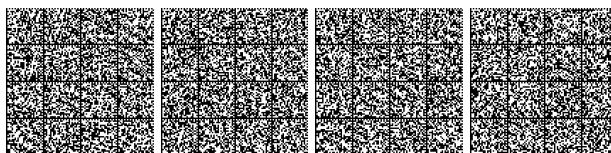
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 marzo 2025

CIRIO

25R00109



**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
15 novembre 2024, n. 29.

**Regolamento di esecuzione sull'ordinamento delle guide  
alpine - guide sciatori.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-  
Alto Adige del 21 novembre 2024, n. 47 - Sez. Gen.).*

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del  
5 novembre 2024, n. 980;

EMANA  
il seguente regolamento:

**Art. 1.***Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento di esecuzione disciplina,  
ai sensi dell'art. 8, comma 2, e dell'art. 24 della legge  
provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, «Ordinamento del-  
le guide alpine – Guide sciatori», di seguito denominata  
«legge», quanto segue:

- a) i requisiti di ammissione alla prova attitudinale;
- b) la durata, le modalità di svolgimento e i program-  
mi dei corsi;
- c) i criteri e i contenuti delle prove degli esami par-  
ziali e dell'esame di abilitazione per aspirante guida alpi-  
na e aspirante guida sciatore (di seguito aspirante guida)  
nonché le modalità di conseguimento dell'abilitazione  
tecnica all'esercizio della professione di guida alpina e  
guida sciatore (di seguito guida alpina);
- d) le modalità di presentazione delle domande di  
ammissione alla prova attitudinale e ai corsi di formazio-  
ne e di aggiornamento;
- e) i diritti e i doveri degli/delle aspiranti guida e delle  
guide alpine;
- f) le caratteristiche del distintivo ufficiale e della tes-  
sera di riconoscimento;
- g) i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di una  
scuola di alpinismo.

**Art. 2.***Prova attitudinale di ammissione ai corsi  
di formazione per aspirante guida*

1. La prova attitudinale ha lo scopo di verificare le ca-  
pacità del candidato/della candidata necessarie per la par-  
tecipazione ai corsi di formazione per aspirante guida di  
cui all'art. 8 della legge.

2. Il direttore/La direttrice della struttura organizzativa  
della provincia competente in materia di «Turismo», sen-  
tito il collegio provinciale delle guide alpine, indice, ogni  
anno, la prova attitudinale di ammissione al ciclo di corsi

di formazione per aspirante guida e stabilisce il numero  
minimo di partecipanti necessario per lo svolgimento dei  
corsi di formazione per aspirante guida e di promozione.  
Alla prova attitudinale è ammesso solamente chi è mag-  
giorenni il primo giorno della prova attitudinale.

3. Al momento dell'iscrizione alla prova attitudina-  
le, il candidato/la candidata deve allegare una relazione  
sull'attività alpinistica svolta negli ultimi cinque anni,  
contenente almeno i seguenti percorsi atti a dimostrare le  
sue capacità pratiche:

a) dieci grandi percorsi alpinistici su roccia a partire  
dal VI grado di difficoltà secondo la scala dell'Unione  
internazionale delle associazioni alpinistiche (U.I.A.A.)  
con un dislivello minimo di 400 m. s.l.m. oppure percorsi  
particolarmente lunghi di rilevanza alpinistica (primo di  
cordata o alternando);

b) dieci percorsi su ghiaccio oppure tracciati misti  
con grado di difficoltà AD+;

c) dieci grandi percorsi scialpinistici e/o con supe-  
ramento di passaggi su ghiaccio (1800 m s.l.m.) nonché  
trenta ulteriori percorsi scialpinistici classici;

d) percorsi con particolari requisiti alpinistici posso-  
no in ogni caso essere valutati positivamente e integrare i  
requisiti di cui alle lettere a), b) e c).

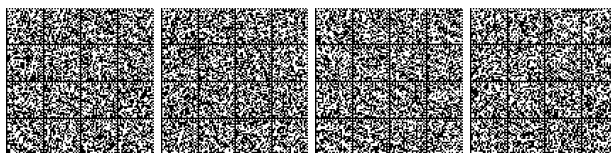
4. La commissione d'esame valuta innanzitutto la rela-  
zione sull'attività alpinistica. Solo in caso di esito positi-  
vo, il candidato/la candidata è ammesso/ammessa alle tre  
prove pratiche parziali in materia di alpinismo su roccia,  
di alpinismo su ghiaccio e di scialpinismo. Nelle prove  
pratiche parziali la commissione d'esame esprime un giu-  
dizio complessivo sull'idoneità di ogni candidato/candi-  
data. Il candidato dichiarato idoneo/la candidata dichiara-  
ta idonea è ammesso/ammessa ai corsi di formazione per  
aspirante guida.

5. La prova attitudinale si sviluppa in un arco tempora-  
le di quattro giorni: un giorno per la valutazione da parte  
della commissione esaminatrice della relazione sull'atti-  
vità alpinistica e per i relativi colloqui con i candidati e /le  
candide; un giorno per la prova parziale di alpinismo su  
ghiaccio; un giorno per la prova parziale di scialpinismo;  
un giorno per la prova parziale di alpinismo su roccia.

6. Il superamento della prova attitudinale autorizza a  
partecipare al solo ciclo di corsi di formazione per aspi-  
rante guida immediatamente successivo.

**Art. 3.***Corsi di formazione per aspirante guida*

1. Il direttore/La direttrice della struttura organizzati-  
va provinciale competente in materia di turismo, sentito  
il collegio provinciale delle guide alpine, indice i corsi  
di formazione per aspirante guida, qualora venga rag-  
giunto il numero minimo di partecipanti di cui all'art. 2,  
comma 2.



2. I corsi di formazione per aspirante guida sono articolati in una parte pratica e in una parte teorica:

3. La parte pratica comprende i seguenti corsi:

a) un corso di arrampicata su roccia della durata complessiva di venti giorni, suddiviso nei seguenti tre moduli:

- 1) preparazione su roccia: tre giorni;
- 2) arrampicata sportiva: tre giorni;
- 3) roccia: quattordici giorni.

b) un corso di percorsi su ghiaccio e in alta montagna della durata complessiva di diciotto giorni, suddiviso nei seguenti due moduli:

- 1) corda su ghiaccio: quattro giorni;
- 2) percorsi in alta montagna: quattordici giorni.

c) un corso di percorsi scialpinistici e percorsi scialpinistici in alta montagna della durata complessiva di ventidue giorni, suddiviso nei seguenti quattro moduli:

- 1) tecnica dello sci: tre giorni;
- 2) studio delle valanghe: quattro giorni;
- 3) percorsi scialpinistici e *Freeride*: nove giorni;
- 4) percorsi scialpinistici in alta montagna: sei giorni;

d) un corso di soccorso alpino della durata complessiva di tre giorni suddiviso nei seguenti tre moduli:

- 1) soccorso alpino su roccia: un giorno;
- 2) soccorso alpino su ghiaccio: un giorno;
- 3) soccorso alpino in elicottero: un giorno.

4. La parte teorica comprende un corso con contenuti di cultura generale attinenti soprattutto alle discipline alpinistiche di cui al comma 3 ed ha una durata complessiva di nove giorni.

5. I corsi di formazione si sviluppano in un arco di due anni.

6. La frequenza di un modulo dei corsi pratici o della parte teorica può essere rinviata solo per cause di forza maggiore o per giustificati motivi. La domanda motivata di rinvio deve essere presentata alla struttura organizzativa provinciale competente in materia di turismo.

7. È consentito un solo rinvio giustificato della frequenza di un modulo dei corsi pratici o della parte teorica che autorizza il partecipante/la partecipante alla frequenza del modulo di corso pratico o della parte teorica del ciclo immediatamente successivo.

#### Art. 4.

##### *Arrampicata su roccia*

1. Il corso di arrampicata su roccia, con priorità alle tecniche di guida, di sicurezza e alla tecnica di corda corta, all'arrampicata sportiva e al soccorso alpino, persegue le seguenti finalità:

- a) acquisire padronanza nella conduzione di persone sulle vie di roccia nelle loro varie forme;
- b) acquisire le competenze nella scelta degli itinerari e nell'orientamento su terreni alpinistici;
- c) apprendere le tecniche di sicurezza adeguate al terreno ed alle persone accompagnate su terreno roccioso;
- d) acquisire le competenze didattiche e metodologiche per la trasmissione dei contenuti didattici;

- e) acquisire le competenze relative alla gestione dei rischi;
- f) acquisire le competenze relative alla pianificazione e all'esecuzione di un itinerario di arrampicata su roccia con le persone accompagnate.

2. I contenuti formativi del corso di arrampicata su roccia sono i seguenti:

- a) corretto utilizzo dei nodi e metodi di legature su roccia;
- b) soste su roccia;
- c) tecniche di arrampicata;
- d) tecnica di corda corta;
- e) tecnica di sicurezza arrampicata alpina;
- f) tecnica di sicurezza su ferrate;
- g) tecniche di sicurezza arrampicata sportiva;
- h) tecniche di corda specifiche;
- i) soccorso alpino su roccia;
- j) formazione delle capacità didattiche.

#### Art. 5.

##### *Percorsi su ghiaccio e in alta montagna*

1. Il corso relativo ai percorsi su ghiaccio e in alta montagna con priorità alle tecniche di guida, di sicurezza e alla tecnica di corda corta, all'arrampicata su cascate di ghiaccio, al soccorso alpino, persegue le seguenti finalità:

- a) acquisire padronanza nella conduzione di persone sui ghiacciai e sui classici itinerari in alta montagna;
- b) acquisire le competenze nella scelta degli itinerari e nell'orientamento su ghiacciai e su sentieri classici in alta montagna;
- c) apprendere le tecniche di sicurezza adeguate al terreno ed alle persone accompagnate su ghiacciai e su percorsi classici in alta montagna;
- d) acquisire competenze didattiche e metodologiche per la trasmissione dei contenuti didattici;
- e) acquisire le competenze relative alla gestione dei rischi;
- f) acquisire le competenze relative alla pianificazione ed all'esecuzione di itinerari in alta montagna con persone accompagnate.

2. I contenuti formativi del corso di percorsi su ghiaccio e in alta montagna sono i seguenti:

- a) corretto utilizzo dei nodi e metodi di legature su ghiacciai e in alta montagna;
- b) soste su ghiaccio;
- c) tecniche di arrampicata su cascate di ghiaccio;
- d) tecnica dell'uso dei ramponi;
- e) tecnica di corda corta;
- f) tecniche di sicurezza sul ghiacciaio;
- g) tecnica di sicurezza su cresta;
- h) tecnica di sicurezza su cascate di ghiaccio;
- i) soccorso alpino in alta montagna (recupero da crepaccio);
- j) formazione delle capacità didattiche.





## Art. 6.

*Percorsi scialpinistici e percorsi scialpinistici in alta montagna*

1. I corsi di scialpinismo e di scialpinismo in alta montagna con priorità alle tecniche di guida, di sicurezza e alla tecnica di corda corta, alla tecnica dello sci, al *Freeride*, allo studio delle valanghe e al soccorso valanghe, persegue le seguenti finalità:

a) acquisire la padronanza nella conduzione di persone in percorsi scialpinistici classici e in percorsi scialpinistici in alta montagna;

b) acquisire le competenze nella scelta degli itinerari, nell'orientamento e nella valutazione della situazione valanghiva in alta montagna;

c) apprendere le tecniche di sicurezza adeguate al terreno ed alle persone accompagnate su percorsi scialpinistici e in percorsi scialpinistici in alta montagna;

d) acquisire competenze didattiche e metodologiche per la trasmissione dei contenuti didattici;

e) acquisire le competenze relative alla gestione dei rischi;

f) acquisire le competenze relative alla pianificazione ed all'esecuzione di percorsi scialpinistici e scialpinistici in alta montagna con persone accompagnate.

2. I contenuti formativi del corso di scialpinismo e di scialpinismo in alta montagna sono i seguenti:

a) tecnica dello sci:

- 1) tecnica dello sci in pista;
- 2) tecnica dello sci fuori pista;
- 3) tecnica di dietro front/tornante;
- 4) tecnica di risalita in generale;

b) scialpinismo:

- 1) leggere e interpretare il bollettino valanghe;
- 2) riconoscere e valutare le condizioni sul luogo;
- 3) strategia di valutazione di valanghe;
- 4) studio pratico delle valanghe;
- 5) soccorso valanghe improvvisato;
- 6) metodi di tecnica di sicurezza sulla neve;
- 7) pianificazione ed esecuzione di itinerari *Freeride*.

## Art. 7.

*Soccorso alpino*

1. I contenuti formativi del corso di soccorso alpino sono:

- a) tecniche di soccorso alpino su roccia;
- b) tecniche di soccorso alpino su ghiaccio;
- c) tecniche di soccorso alpino con elicottero;
- d) centrale provinciale d'emergenza;
- e) casistica di incidenti con valanghe;
- f) gestione delle emergenze.

## Art. 8.

*Parte teorica dei corsi di formazione per aspirante guida*

1. La parte teorica dei corsi di formazione per aspirante guida comprende i seguenti contenuti formativi:

- a) regole generali di primo soccorso;
- b) primo soccorso in montagna;
- c) salvataggio con elicottero;
- d) carte topografiche;
- e) orientamento in generale;
- f) orientamento con cartine e bussola;
- g) orientamento con il GPS;
- h) geologia dell'Alto Adige;
- i) studio dei ghiacciai;
- j) meteorologia;
- k) fauna e flora;
- l) interpretazione dei diversi bollettini meteo;
- m) storia dell'Alto Adige;
- n) storia dell'alpinismo in generale;
- o) storia delle prime esplorazioni delle Dolomiti;
- p) la Grande Guerra nelle Dolomiti;
- q) diritti e doveri delle guide alpine;
- r) norme che disciplinano la professione di guida alpina;
- s) assicurazioni obbligatorie e consigliate;
- t) diritto tributario;
- u) tutela della natura e dell'ambiente;
- v) parchi naturali in Alto Adige;
- w) UNESCO;
- x) comunicazione e gestione dei conflitti;
- y) tecniche e strategie per la conduzione delle persone e per la gestione di gruppi.

## Art. 9.

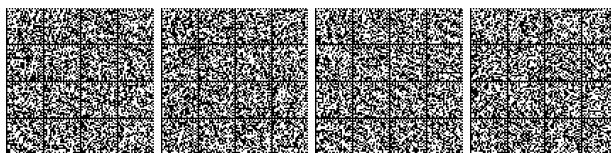
*Corsi di formazione per aspirante guida – Esami parziali*

1. L'esame dei corsi di formazione per aspirante guida è costituito dai seguenti quattro esami parziali:

- a) l'esame parziale di arrampicata su roccia della durata di cinque giorni;
- b) l'esame parziale sui percorsi su ghiaccio e sui percorsi in alta montagna della durata di sei giorni;
- c) l'esame parziale sui percorsi scialpinistici e sui percorsi scialpinistici in alta montagna della durata complessiva di nove giorni: quattro giorni su percorsi scialpinistici e cinque giorni su percorsi scialpinistici in alta montagna;
- d) l'esame parziale sulla parte teorica di cui all'art. 8 della durata di due giorni.

2. Gli esami parziali di cui al comma 1 possono riguardare i seguenti ambiti e competenze:

- a) tecniche di guida;



b) tecniche di sicurezza;  
 c) orientamento;  
 d) soccorso in montagna;  
 e) tecniche di arrampicata e di sci;  
 f) conoscenze teoriche;  
 g) competenze metodico-didattiche;  
 h) capacità fisiche e competenze sociali per l'esercizio della professione.

3. Il responsabile/La responsabile del corso stabilisce gli ambiti e le competenze di cui al comma 2 oggetto del relativo esame parziale. La valutazione è data sulla base di una scala da minimo 1 a massimo 10, dove 6 corrisponde alla sufficienza. Per il superamento dell'esame parziale il candidato/la candidata deve necessariamente ottenere una valutazione positiva nei seguenti ambiti e competenze: tecniche di guida, tecniche di sicurezza, orientamento e soccorso in montagna.

4. In caso di valutazione negativa di un esame parziale, il candidato/la candidata può ripetere una volta sola il relativo esame e solo nel ciclo di prima formazione successivo. Indipendentemente dalla valutazione negativa, il candidato/la candidata può continuare i corsi di formazione.

#### Art. 10.

##### *Esame di abilitazione per aspirante guida*

1. All'esame di abilitazione per aspirante guida sono ammessi coloro che hanno concluso con esito positivo gli esami parziali di cui all'art. 9.

2. Chi per cause di forza maggiore o per altri giustificati motivi non può partecipare all'esame di abilitazione, è ammesso al successivo esame di abilitazione.

3. Chi non ha superato l'esame di abilitazione, è ammesso a ripetere l'esame una sola volta nella sessione d'esame successiva ed è in tal caso esonerato dall'ulteriore frequenza dei corsi di formazione per aspirante guida.

4. L'esame verte sui contenuti delle materie teoriche di cui all'art. 8. La commissione d'esame di cui all'art. 11 della legge può comunque disporre che il candidato/la candidata sostenga anche prove pratiche in sua presenza.

5. Per l'esame di abilitazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, per quanto compatibili.

#### Art. 11.

##### *Corso di promozione*

1. Il direttore/La direttrice della struttura organizzativa provinciale competente in materia di turismo, sentito il collegio provinciale delle guide alpine, indice i corsi di promozione, qualora venga raggiunto il numero minimo di partecipanti di cui all'art. 2, comma 2.

2. Il corso di promozione è articolato in una parte pratica e in una teorica e ha una durata complessiva di undici giorni suddivisi nei seguenti quattro moduli:

- a) scialpinismo: due giorni,
- b) alta montagna: due giorni,

- c) roccia: due giorni,
- d) contenuti aggiuntivi: cinque giorni.

3. Il programma dei contenuti aggiuntivi di cui al comma 1, lettera d), è il seguente:

- a) gestione delle emergenze in montagna;
- b) medicina d'alta quota;
- c) pericoli ambientali;
- d) sostenibilità per guide alpine;
- e) dinamiche di gruppo e gestione dei conflitti;
- f) normativa in materia di viaggi;
- g) conduzione di percorsi di *trekking*;
- h) conduzione in alta quota;
- i) *canyoning*.

4. Al corso di promozione sono ammessi gli aspiranti guida iscritti e le aspiranti guida iscritte da almeno un anno nell'albo professionale.

#### Art. 12.

##### *Corso di promozione – Esami parziali*

1. L'esame del corso di promozione ha una durata di tre giorni e si compone dei seguenti esami parziali:

- a) esame di arrampicata su roccia della durata di un giorno;
- b) esame in percorsi su ghiaccio e in alta montagna della durata di un giorno;
- c) esame scialpinismo e scialpinismo in alta montagna della durata di un giorno.

2. Per l'esame del corso di promozione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 10, comma 3, per quanto compatibili.

3. Chi supera l'esame di cui al comma 1 ottiene l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina.

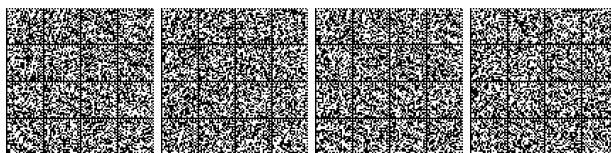
#### Art. 13.

##### *Corsi di aggiornamento*

1. I corsi di aggiornamento comprendono esercitazioni pratiche, lezioni teoriche e aggiornamenti professionali.

2. Il direttore/La direttrice della struttura organizzativa competente in materia di turismo della provincia indice ogni anno i corsi di aggiornamento e, sentito il collegio provinciale delle guide alpine, nomina i direttori e le direttrici dei corsi, gli istruttori e le istruttrici nonché i/le loro supplenti. Inoltre, il direttore/la direttrice può riconoscere, su proposta del collegio provinciale delle guide alpine, ulteriori corsi, validi come corsi di aggiornamento.

3. Il direttore/La direttrice del corso compila l'elenco delle presenze e valuta alla fine del corso se la partecipazione di ciascuna guida alpina o di ciascun aspirante guida alpina sia stata adeguata. Della partecipazione con profitto al corso di aggiornamento il direttore/la direttrice del corso rilascia un attestato di frequenza.



4. Al termine della frequenza del corso di aggiornamento la guida alpina e l'aspirante guida alpina devono presentare un certificato di idoneità psico-fisica del medico di medicina generale ai fini del rinnovo dell'iscrizione nell'albo professionale.

#### Art. 14.

##### *Corsi di specializzazione*

1. Il direttore/La direttrice della struttura organizzativa in materia di turismo della provincia, sentito il collegio provinciale delle guide alpine, indice i corsi di specializzazione; con l'indizione dei corsi di specializzazione vengono anche stabiliti i requisiti di ammissione, la durata, le modalità di svolgimento e i programmi dei corsi, nonché i criteri e i contenuti per le prove d'esame e vengono nominati il direttore/la direttrice del corso, gli istruttori e le istruttrici dei corsi e relativi/relative supplenti.

#### Art. 15.

##### *Domande di ammissione alla prova attitudinale e ai corsi di formazione professionale e di aggiornamento*

1. La domanda di ammissione alla prova attitudinale deve essere presentata alla struttura organizzativa competente in materia di turismo entro i termini stabiliti nel relativo decreto di indizione.

2. La domanda di ammissione alla prova attitudinale deve essere corredata da:

a) certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica;

b) relazione sull'attività alpinistica svolta di cui all'art. 2, comma 3.

3. I candidati/Le candidate che hanno superato la prova attitudinale sono ammessi d'ufficio al corso di formazione per aspirante guida.

4. La domanda di ammissione al corso di promozione deve essere corredata da:

a) certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica;

b) certificato d'iscrizione all'albo professionale degli aspiranti guida.

5. La domanda di ammissione al corso di aggiornamento è corredata da un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica.

#### Art. 16.

##### *Iscrizione all'albo professionale delle guide alpine e degli aspiranti guida*

1. Superato con esito positivo l'esame di cui agli articoli 10 e 12, il candidato/la candidata, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale, presenta al collegio provinciale delle guide alpine apposita domanda di iscrizione corredata della seguente documentazione:

a) certificato di cittadinanza, certificato attestante la residenza, il domicilio o la stabile dimora in Provincia di Bolzano e certificato di godimento dei diritti politici o relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado oppure l'attestazione di analoghi titoli conseguiti all'estero riconosciuti o dichiarati equipollenti;

c) certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica;

d) attestato di superamento degli esami di cui agli articoli 10 e 12;

e) copia autentica della polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni, o documentazione equipollente;

f) due fotografie formato tessera;

2. La domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge e di aggregazione temporanea ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge, devono essere presentata al collegio provinciale delle guide alpine corredata della seguente documentazione:

a) certificato, o dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la residenza o il domicilio o la stabile dimora in Provincia di Bolzano, oppure una dichiarazione relativa all'incarico di insegnamento conferito al/alla richiedente da una scuola di alpinismo con sede in Provincia di Bolzano;

b) certificato di iscrizione all'albo professionale della regione o provincia di provenienza, da cui risulta anche l'ultima partecipazione al corso di aggiornamento.

#### Art. 17.

##### *Distintivo ufficiale*

1. Il distintivo è realizzato in metallo, ha forma circolare e reca la scritta «Berg- und Skiführer», «Berg- und Skiführer Anw.» rispettivamente «guida alpina sciatore», «asp. guida alpina sciatore» - «Aut.Prov.BZ Südtirol - Prov.Aut.BZ A. Adige», conformemente al distintivo sotto riprodotto:



#### Art. 18.

##### *Tessera di riconoscimento*

1. La tessera di riconoscimento è rilasciata dal collegio provinciale delle guide alpine e contiene fotografia, dati personali, qualifica dell'intestatario/dell'intestataria, nu-





mero progressivo nell'albo professionale, data di rilascio e annotazioni di rinnovo, nonché data di conseguimento di eventuali specializzazioni.

2. In caso di aggregazione temporanea ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge viene rilasciata la tessera di riconoscimento di cui al comma 1, con annotazione dell'albo professionale di provenienza, della scuola alpinistica presso la quale l'intestatario/l'intestataria svolge l'attività e della data di scadenza del periodo di aggregazione.

#### Art. 19.

##### *Diritti e doveri delle guide alpine nonché degli/delle aspiranti guida*

1. Le guide alpine, nonché gli/le aspiranti guida, devono svolgere la loro attività nel rispetto degli obblighi professionali.

2. In particolare devono decidere sotto la propria responsabilità quando si rende necessario l'uso della corda. Devono inoltre determinare il numero massimo di persone da accompagnare tenendo conto di durata, grado di difficoltà e caratteristiche delle escursioni in programma, delle condizioni atmosferiche e stagionali, nonché delle capacità dei partecipanti, al fine di garantire la loro sicurezza.

3. Le guide alpine, nonché gli/le aspiranti guida hanno il diritto, per motivi di sicurezza, di impartire ordini alle persone accompagnate, le quali sono tenute ad attenervisi. In caso contrario le guide alpine, nonché gli/le aspiranti guida, hanno il diritto di interrompere l'escursione e di chiedere l'intero compenso.

4. Per eventuali identificazioni le guide alpine, nonché gli/le aspiranti guida, hanno l'obbligo di portare con sé la tessera di riconoscimento, da esibirsi a richiesta; essi/esse non sono tenuti a portare l'equipaggiamento o il bagaglio delle persone da guidare o da accompagnare.

5. Rientrano nell'attività professionale delle guide alpine, degli/delle aspiranti guida e delle scuole di alpinismo la prestazione e l'organizzazione di tutti i servizi complementari per i partecipanti, come il trasporto dei partecipanti, la messa a disposizione di equipaggiamenti ed altri servizi, purché tali prestazioni siano subordinate all'attività principale.

#### Art. 20.

##### *Scuole di alpinismo*

1. È considerata attività di scuola di alpinismo ogni attività, coordinata di più guide alpine e aspiranti guide, allo scopo dell'esercizio della propria professione, ad eccezione di quella dell'acquisizione dei clienti.

2. La denominazione della scuola di alpinismo deve distinguersi chiaramente da quelle delle altre scuole di alpinismo e contenere la dizione «scuola di alpinismo».

3. La guida alpina può condurre un'unica scuola di alpinismo e non può collaborare contemporaneamente con più scuole.

4. Il rilascio dell'autorizzazione per la gestione di una scuola di alpinismo avviene secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge. Alla struttura organizzativa competente in materia di turismo della provincia deve essere presentata la seguente documentazione:

a) copia autentica dello statuto della scuola di alpinismo e dichiarazione di impegno delle guide alpine responsabili nonché delle guide alpine e degli/delle aspiranti guide che vi collaborano;

b) denominazione della scuola di alpinismo;

c) indicazione della sede della scuola di alpinismo;

d) copia in scala di eventuali emblemi o distintivi della scuola di alpinismo.

#### Art. 21.

##### *Abrogazione di norme*

1. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4, e successive modifiche, è abrogato.

#### Art. 22.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 novembre 2024

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

25R00142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
25 novembre 2024, n. 30.

**Modifica al regolamento di esecuzione sugli obblighi connessi alla formazione di base in medicina e alla formazione nelle altre professioni sanitarie.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 28 novembre 2024, n. 48 - Sez. Gen.)*

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 12 novembre 2024, n. 1012;

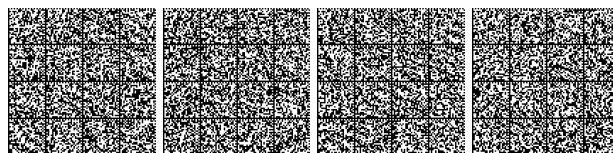
E M A N A

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Possono usufruire del finanziamento per la formazione di base in medicina ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4 della legge coloro che sono in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca



riferito almeno al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente. Il termine per la presentazione dei documenti richiesti – incluso l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca – viene fissato in tre mesi dall’immatricolazione.».

2. Nel comma 3 dell’art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, le parole: «nel Servizio sanitario provinciale» sono sostituite dalle parole: «nel Servizio sanitario pubblico provinciale».

3. Nel comma 4 dell’art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, le parole: «nel Servizio sanitario provinciale» sono sostituite dalle parole: «nel Servizio sanitario pubblico provinciale».

#### Art. 2.

1. La rubrica dell’art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, è così sostituita: «Obblighi connessi alla formazione in un’altra professione sanitaria».

2. Prima del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«01. Possono usufruire del finanziamento per la formazione in un’altra professione sanitaria ai sensi dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4 della legge coloro che sono in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca riferito almeno al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente. Il termine per la presentazione dei documenti richiesti – incluso l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca – viene fissato in tre mesi dall’immatricolazione.»

3. Nel comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, e successive modifiche, le parole: «nel Servizio sanitario pubblico o convenzionato» sono sostituite dalle parole: «nel Servizio sanitario pubblico provinciale».

4. Nel comma 2 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, le parole: «dei finanziamenti» sono sostituite dalle parole «del finanziamento per la formazione in un’altra professione sanitaria» e le parole «nel Servizio sanitario provinciale» sono sostituite dalle parole: «nel Servizio sanitario pubblico provinciale».

5. Nel comma 3 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, le parole: «nel Servizio sanitario provinciale» sono sostituite dalle parole: «nel Servizio sanitario pubblico provinciale».

#### Art. 3.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 novembre 2024

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

25R00143

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2024, n. 60.

### **Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 72 del 27 dicembre 2024)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis);*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

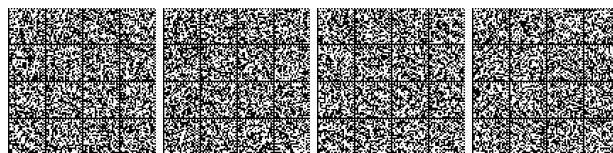
Visto l’art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l’art. 11 e l’art. 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, gli articoli 10, 11 e l’art. 36, comma 5, per il quale «Le Regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 del medesimo decreto legislativo n. 118/2011»;

Vista legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) e, in particolare, gli articoli 18 e 19;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 10 dicembre 2024;



Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 dicembre 2024;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 13 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Visti i pareri favorevoli delle commissioni consiliari permanenti Seconda, Terza Quarta e Quinta, espressi nelle rispettive sedute del 16 dicembre 2024;

Considerato quanto segue:

1. Di prevedere adeguati stanziamenti del bilancio di previsione 2025 - 2027 in funzione delle necessità di spesa per il sostegno delle politiche di intervento regionale da realizzare nel corso degli esercizi di riferimento;

2. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche in considerazione del periodo di approvazione, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

#### *Bilancio di previsione finanziario annuale*

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2025 annesso alla presente legge.

2. È approvato per l'anno finanziario 2025 in euro 3.504.069.966,56 il totale dei residui attivi presunti, di cui euro 15.444.036,11 il totale dei residui attivi presunti delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2024 - riga titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro»), dei titoli di entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2024 - riga Totale generale delle entrate).

3. È approvato per l'anno finanziario 2025 in euro 4.654.222.087,97 il totale dei residui passivi presunti, di cui euro 297.418.835,57 il totale dei residui passivi presunti delle uscite per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2024 - riga Titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro»), dei titoli di uscita di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2024 - riga Totale generale delle spese).

4. È approvato per l'anno finanziario 2025 in euro 17.385.988.345,51 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata, di cui euro 3.859.309.000,00 il totale delle previsioni di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2025 - riga titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge

«Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2025 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»).

5. È approvato per l'anno finanziario 2025 in euro 17.385.988.345,51 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui euro 3.859.309.000,00 il totale delle previsioni di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2025 - riga Titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro»), di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2025 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).

6. È approvato per l'anno finanziario 2025:

in euro 20.640.938.705,99 lo stato di previsione di cassa dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2025 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di cassa»);

in euro 3.874.753.036,11 lo stato di previsione di cassa del totale delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2025 - riga Titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro» - Previsioni di cassa).

7. È approvato per l'anno finanziario 2025:

in euro 20.429.797.670,68 lo stato di previsione di cassa dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2025 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di cassa»);

in euro 3.656.727.835,57 lo stato di previsione di cassa del totale delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2025 - riga titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro» - Previsioni di cassa).

Art. 2.

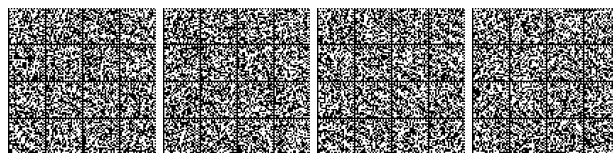
#### *Bilancio di previsione finanziario pluriennale*

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2025 annesso alla presente legge.

2. È approvato in euro 12.681.695.668,58 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2026 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»).

3. È approvato in euro 12.681.695.668,58 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2026 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).

4. È approvato in euro 11.891.717.250,00 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo entrate per titoli» (colonna Previsioni dell'anno 2027 - riga Totale generale delle entrate «Previsioni di competenza»).





5. È approvato in euro 11.891.717.250,00 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge «Riepilogo spese per titoli e missioni» (colonna Previsioni dell'anno 2027 - riga Totale generale delle spese «Previsioni di competenza»).

#### Art. 3.

##### *Disavanzo da debito autorizzato e non contratto*

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo presunto alla data del 31 dicembre 2024 è approvato in complessivi euro 599.817.628,61.

2. Nell'esercizio 2025 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa e relativamente al disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto (per finanziare spesa d'investimento) risultante dal rendiconto 2024.

#### Art. 4.

##### *Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui*

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario effettuata nell'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato in euro 58.263.826,00 per l'anno 2025, in euro 55.350.634,70 per l'anno 2026 ed in euro 52.437.443,40 per l'anno 2027.

2. Alla copertura di detto disavanzo si provvede così come previsto nella deliberazione del Consiglio regionale 1° dicembre 2015, n. 77 (Ripiano del maggior disavanzo di amministrazione di natura tecnica di cui all'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»), in trenta esercizi a quote annuali costanti di euro 2.913.191,30 a partire dal Bilancio di previsione 2015.

#### Art. 5.

##### *Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex decreto-legge n. 35/2013*

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è approvato in euro 507.681.942,89 per l'anno 2025, in euro 490.534.022,64 per l'anno 2026 ed in euro 473.133.931,33 per l'anno 2027.

2. Alla copertura di detto disavanzo si provvede così come previsto dall'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni), decaduto per mancata conversione, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 699, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilità 2016»).

#### Art. 6.

##### *Autorizzazione all'indebitamento*

1. Nel triennio 2025 - 2027 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 930.834.731,04, di cui euro 391.772.155,99 nel 2025, euro 298.548.553,92 nel 2026 ed euro 240.514.021,13 nel 2027, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, comprende anche gli stanziamenti necessari ad assicurare la copertura finanziaria degli impegni che sono stati oggetto di imputazione sulle annualità: 2025 per euro 5.319.142,10 e 2026 per euro 3.933.964,36, a valere su precedenti autorizzazioni all'indebitamento.

3. Con riferimento all'indebitamento autorizzato al comma 1, per il finanziamento degli investimenti degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 è autorizzato il ricorso all'indebitamento per far fronte alle effettive esigenze di cassa, come previsto dall'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 118/2011, per euro 286.453.013,89 relativamente all'esercizio finanziario 2025, per euro 294.614.589,56 relativamente all'esercizio finanziario 2026 e per euro 240.514.021,13 relativamente all'esercizio finanziario 2027 ai sensi dell'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell'art. 3, commi 16-21, della legge n. 350/2003, come integrati dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

4. I mutui o prestiti di cui al comma 1 sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta e ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

5. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).





6. I mutui o prestiti di cui al comma 3, aventi un impatto di spesa in termini di oneri finanziari a servizio del debito negli esercizi 2026 e 2027, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 5000 «Debito Pubblico».

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2027, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2027, troveranno copertura nell'ambito delle successive leggi di bilancio.

#### Art. 7.

##### *Allegati al bilancio di previsione*

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all'esercizio 2025:

- a) Risultato presunto di amministrazione (allegato a);
- b) Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (allegato b);
- c) Composizione dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (allegato c);
- d) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato d);
- e) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato e);
- f) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato f);
- g) Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali (allegato g);
- h) Nota integrativa (allegato h);
- i) Parere del Collegio dei revisori dei conti (Allegato i).

#### Art. 8.

##### *Autorizzazioni per il bilancio 2025 - 2027*

1. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2025 - 2027.

2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2025.

3. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione dei titoli previsionali di spesa relativi al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2025 - 2027.

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all'art. 1, comma 7.

5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2025 - 2027 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

#### Art. 9.

##### *Variazioni di bilancio*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio 2025 le variazioni al bilancio di previsione 2025 - 2027, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011.

#### Art. 10.

##### *Estinzione di crediti di modesto ammontare*

1. È confermato in euro 50,00 l'importo dei crediti di natura non tributaria o derivanti dall'art. 1 della legge regionale 1° ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011), per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui.

#### Art. 11.

##### *Nota integrativa*

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 118/2011 è approvato l'allegato h) della presente legge, che dà conto dei seguenti aspetti:

a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l'illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

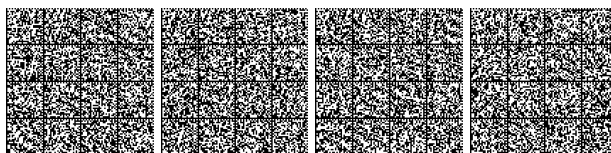
c) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) Elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;



- h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali;
- i) elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa copertura percentuale.

Art. 12.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 dicembre 2024

GIANI

*(Omissis).*

**25R00003**

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2024, n. 61.

**Testo unico del turismo.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 2 dell'8 gennaio 2025)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'art. 3, commi 3 e 3-bis, e l'art. 4, comma 1, lettere e), l), m), n), n-bis), o), v) e z), dello Statuto;

Vista la legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina);

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina);

Vista la legge 13 dicembre 2023, n. 190 (Disciplina della professione di guida turistica);

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

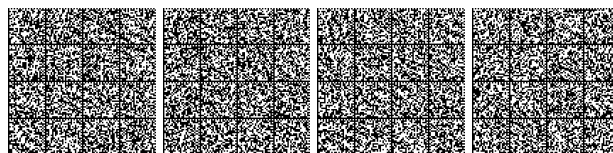
Considerato che:

1. Occorre rispondere alle esigenze di riforma della disciplina del turismo, che derivano sia dall'evoluzione sempre più repentina del sistema economico, sia dai mutamenti nella domanda e nell'offerta, dal ruolo ormai predominante assunto dalla digitalizzazione, nonché dalla necessità di adeguare il modello di governance del sistema, nell'ottica della semplificazione e della maggiore organicità della disciplina;

2. Al fine di definire compiutamente il sistema di «governance» del turismo, si prevede che le funzioni di informazione e accoglienza turistica, nonché quelle di livello locale relative al sistema informativo regionale del turismo siano esercitate dai comuni associati nelle comunità d'ambito turistico, come definite nell'allegato A, fermo restando che tutte le altre funzioni amministrative di livello locale in materia di turismo sono attribuite ai comuni;

3. Al fine di definire compiutamente il sistema di detenzione, gestione e analisi dei dati relativi al turismo, si prevede la definizione del sistema informativo e dell'ecosistema digitale del turismo, nonché dell'Osservatorio turistico regionale (OTR);

4. Al fine di ampliare la gamma dei servizi offerti dalle strutture alberghiere, oltre alla possibilità di esercitare anche al pubblico le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio e di centro benessere, purché nell'osservanza delle rispettive normative di settore, e alla messa a disposizione di saune, bagni turchi, bagni a vapore ad uso esclusivo degli ospiti, si prevede la possibilità di mettere a disposizione degli ospiti le attrezzature per attività ludico-motorie e fitness, nonché la predisposizione di locali destinati ad attività temporanee di «smart working»; per consentire poi un margine di flessibilità nell'offerta di ospitalità aumentando, entro limiti definiti, la propria capacità ricettiva; si prevede la possibilità di associare nella gestione civili abitazioni che sono nella disponibilità e nelle vicinanze della struttura alberghiera, purché ai fini dell'esercizio dell'attività si proceda al mutamento della relativa destinazione d'uso e a patto che sia garantito all'ospite, non solo l'utilizzo dei servizi della struttura alberghiera, ma anche lo standard qualitativo corrispondente al livello di classificazione



dell'albergo; per coniugare a livelli di eccellenza l'attività di ospitalità con quella formativa, si introduce la tipologia di struttura denominata «academy hotel»;

5. Al fine di conferire dignità autonoma alle strutture ricettive all'aperto, campeggi, villaggi turistici, aree di sosta camper e marina resort, esse vengono disciplinate all'interno di un capo apposito;

6. Si chiarisce, con particolare riferimento all'art. 28, comma 2, che le strutture ancorate al suolo presenti all'interno dei campeggi sono realizzate in conformità alla legge regionale n. 65/2014, con la preliminare acquisizione dell'idoneo titolo edilizio, mentre le strutture di cui all'art. 136, comma 1, lettera e-bis), della legge regionale n. 65/2014 seguono la disciplina dell'attività edilizia libera;

7. Nel confermare la disciplina vigente in materia di strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva, case per ferie, ostelli, rifugi escursionistici, rifugi alpini e bivacchi fissi, si estende alle imprese la possibilità di gestire i rifugi alpini ed i rifugi escursionistici;

8. Al fine di qualificare l'offerta di ospitalità da parte delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, si prevede che l'attività di affittacamere e di bed and breakfast, che sono per definizione strutture ricettive turistiche, siano esercitate esclusivamente in forma imprenditoriale e che, conseguentemente, ai fini urbanistici la destinazione d'uso delle relative abitazioni debba essere turistico-ricettiva; resta ferma la facoltà di locare anche solo una porzione dell'unità immobiliare ad uso abitativo, sia per finalità turistiche, ai sensi dell'art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sia per finalità non turistiche, come a studenti o a lavoratori fuori sede, ai sensi del codice civile e della normativa statale in materia. Si prevede altresì, per coerenza con il dimensionamento di tali tipologie di strutture, contenuto rispetto alle strutture alberghiere, che lo stesso soggetto che ne gestisce più di una nell'ambito del medesimo edificio debba rispettare i limiti dimensionali, vale a dire il numero di camere e la capacità ricettiva, di una singola struttura;

9. Al fine di definire la peculiare tipologia di struttura ricettiva denominata «albergo diffuso», si stabilisce che essa consista nell'aggregazione di alloggi insediabili in aree scarsamente popolate, localizzate nei centri storici e aree assimilate riconosciute dagli strumenti urbanistici, nei borghi e nei nuclei insediativi in ambito costiero;

10. Al fine di ampliare l'offerta di servizi da parte dei residence, si prevede che essi possano somministrare alle persone alloggiate e ai loro ospiti anche gli alimenti, oltre che le bevande;

11. In conformità a quanto previsto dall'art. 13-ter, comma 7, del decreto-legge n. 145/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023, riguardo all'ospitalità offerta negli alloggi locati per finalità turistica, vengono disciplinati i requisiti che tali alloggi devono possedere; viene altresì confermato, per chi dà in locazione tali alloggi in forma non imprenditoriale, l'obbligo di comunicazione al comune delle informazioni relative alle dotazioni e alle caratteristiche dell'alloggio, nonché all'attività di locazione;

12. Inoltre, al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale e la preservazione del tessuto sociale dei comuni a più alta densità turistica, vengono introdotte disposizioni che attribuiscono a tali comuni la facoltà di adottare un regolamento in cui individuare criteri e limiti allo svolgimento dell'attività di locazione breve per finalità turistiche. In tale contesto, con l'obiettivo di contrastare la scarsità di alloggi a canoni accessibili destinati alla locazione a lungo termine ed in coerenza con i recenti pronunciamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea (v. sentenza 22 settembre 2020, cause riunite C-724/18 e C-727/18, *Cali Apartments*), si prevede che, nei comuni che adottano il sopracitato regolamento, l'esercizio di tale attività sia subordinato al rilascio di una specifica autorizzazione;

13. Al fine di garantire la parità di trattamento tra le agenzie di viaggio e turismo che operano esclusivamente «on line» e quelle tradizionali, si stabilisce che le prime siano assoggettate alla medesima disciplina, per quanto compatibile, a cui sono soggette le seconde, ad eccezione della disponibilità di un locale per l'esercizio dell'attività; viene altresì disciplinato il procedimento di abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, in conformità all'art. 20 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011 e al relativo decreto ministeriale attuativo;

14. In conformità a quanto previsto dalla legge 190/2023, si pone la normativa di dettaglio in relazione alle fattispecie di esenzione dall'avvalimento della prestazione professionale della guida turistica, limitatamente ad attività istituzionali o di istruzione e formazione, nonché alla pubblicizzazione dei prezzi praticati;

15. Con riferimento alle professioni di accompagnatore turistico e di guida ambientale, nel rispetto delle attribuzioni statali in materia di professioni, si conferma la disciplina previgente, ribadendo al contempo la qualificazione della stessa come transitoria e cedevole rispetto ad eventuali successivi provvedimenti statali che dovessero intervenire a regolamentare le predette professioni;

16. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA

la presente legge:

TITOLO I

SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL TURISMO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina il sistema organizzativo del turismo della Regione Toscana, le imprese turistiche e, per quanto di competenza, le locazioni turistiche e le professioni del turismo.





2. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, interviene in particolare per:

a) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione del territorio;

b) definire gli strumenti della politica del turismo, individuando gli obiettivi per la valorizzazione e per lo sviluppo del sistema turistico toscano, anche in sinergia con il sistema agriturismo di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);

c) promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico toscano e di ciascuna delle sue parti;

d) favorire accordi e collaborazioni con una pluralità di soggetti, tra cui lo Stato, le regioni, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le università degli studi;

e) definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, monumentale, naturalistico, culturale, rurale, sportivo e termale della regione;

f) favorire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva e della stagionalità turistica, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica e organizzativa del settore;

g) sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico che applicano la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, investono sulla sicurezza e rispettano la disciplina contrattuale, nazionale e integrativa, dei rapporti di lavoro, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi turistici, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese, anche mediante l'individuazione di sistemi incentivanti per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e per l'emersione e la regolamentazione dei rapporti di lavoro non dichiarati;

h) favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica, anche attraverso azioni di informazione e qualificazione professionale degli operatori;

i) promuovere l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, al fine della fruizione del patrimonio turistico toscano;

j) orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale;

k) riconoscere, promuovere e valorizzare tutte le forme di turismo tematico o settoriale;

l) favorire la fruizione del patrimonio e dei servizi turistici al fine della tutela del consumatore;

m) supportare gli enti deputati ai controlli nel contrasto all'abusivismo nel settore turistico, con particolare riferimento sia alle imprese sia alle professioni;

n) promuovere e sviluppare gli strumenti digitali per la promozione turistica e il marketing turistico e, a questi fini, organizzare la raccolta, la gestione, la condivisione e l'analisi dei dati e delle dinamiche dei flussi turistici, nonché della sostenibilità ambientale, economica e sociale di questi ultimi.

## Art. 2.

### *Diritti del turista*

1. La Regione, attraverso le politiche di settore, tutela i diritti del turista in armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), dalla direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, nonché dal Codice mondiale di etica del turismo adottato nel 2001 dall'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni unite (World tourism organization «UNWTO») con risoluzione A/RES/56/212.

2. La Regione, nell'ambito delle politiche di cui al comma 1, favorisce il rispetto del principio di trasparenza nell'offerta dei prodotti turistici, del diritto del turista ad essere informato in modo completo e veritiero sugli elementi che compongono il prodotto turistico, nonché del diritto alla protezione dei dati personali che dovessero rendersi oggetto di trattamento e profilazione nel contesto dell'esperienza turistica.

3. La Regione, attraverso i suoi organi competenti, promuove la redazione della Carta del turista quale strumento volto a fornire informazioni coordinate e integrate sull'offerta turistica regionale, per favorire la valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e sportive, la sostenibilità dei flussi turistici e l'adozione di buone pratiche di fruizione responsabile del territorio.

## Art. 3.

### *Turismo accessibile*

1. In attuazione dell'art. 30 della convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla Repubblica italiana con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, o con comprovate forme di intolleranza alimentare, la fruizione dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, affinché ricevano il medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture che soffrono di temporanea mobilità ridotta.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.





3. Al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone disabili, le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari pubblicano le informazioni sull'accessibilità delle strutture e degli stabilimenti medesimi, utilizzando l'apposita piattaforma telematica predisposta dai competenti uffici della Giunta regionale, con le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all'art. 5.

4. Per la stessa finalità di cui al comma 3, chi esercita la locazione per finalità turistiche, sia in forma imprenditoriale, sia non imprenditoriale, comunica ai competenti uffici della Giunta regionale le informazioni sull'accessibilità utilizzando l'apposita piattaforma telematica, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 4.

##### *Turismo sostenibile*

1. La Regione promuove l'obiettivo di un turismo sostenibile, improntato ad un uso razionale delle risorse energetiche, alla riduzione degli sprechi, allo sviluppo dell'economia circolare e alla realizzazione di progetti che puntano al raggiungimento di tale obiettivo.

2. La Regione tutela il principio di biodiversità, promuovendo un sistema turistico orientato alla trasformazione verde e alla piena sostenibilità di processi e prodotti e, nel rispetto del piano paesaggistico regionale, promuove la tutela e la valorizzazione del paesaggio, integrando la fruizione turistica con la salvaguardia delle risorse territoriali, ambientali e culturali, in funzione di un modello di turismo lento e legato al territorio.

3. La Regione, in attuazione del comma 2, valorizza l'offerta turistica di tipo rurale, delle aree interne e dei borghi, che consente al turista di instaurare un legame di qualità con l'ambiente naturale, in favore del benessere fisico ed emotivo.

4. La Regione promuove il cicloturismo con l'obiettivo di sviluppare un'offerta turistica integrata e sostenibile ed incentiva, a tal fine, la creazione di una rete di strutture e servizi per garantire un'esperienza di qualità associata a tale tipologia di turismo, incentrata sulla valorizzazione del territorio e delle risorse locali.

5. La Regione promuove azioni volte all'orientamento dei flussi turistici per allargare i periodi di fruizione e per allentare l'eccessiva pressione sulle destinazioni, nel rispetto dei luoghi ed in armonia con il tessuto sociale, la comunità degli operatori e dei lavoratori del settore e dei diritti della comunità residente.

#### Art. 5.

##### *Regolamento di attuazione*

1. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito definito «regolamento», disciplina in particolare:

a) le modalità con cui le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari pubblicano informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime, di cui all'art. 3, comma 3;

b) le modalità di erogazione dei servizi di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), di cui all'art. 17, comma 6;

c) le caratteristiche degli IAT e gli standard dei relativi servizi, di cui all'art. 17, comma 7, lettera a);

d) i segni distintivi degli IAT, di cui all'art. 17, comma 7, lettera b);

e) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione, di cui all'art. 17, comma 7, lettera c);

f) i contenuti e le modalità per la profilazione degli utenti dei servizi di informazione e accoglienza turistica, di cui all'art. 17, comma 7, lettera d);

g) le modalità per la profilazione dei turisti ai fini delle attività di promozione turistica digitale e marketing turistico digitale, di cui all'art. 18, comma 4;

h) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi a cui le comunità d'ambito turistico, di cui all'allegato A, possono affidare i servizi di informazione e accoglienza turistica, di cui all'art. 17, comma 7, lettera e);

i) i requisiti, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive alberghiere, di cui all'art. 21, comma 6;

j) i requisiti, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive all'aperto, di cui all'art. 27, comma 6;

k) i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi delle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva, di cui all'art. 34, comma 4;

l) i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, di cui all'art. 41, comma 5;

m) i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi dei residence, di cui all'art. 46, comma 6;

n) i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi degli alberghi diffusi, di cui all'art. 47, comma 13;

o) i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, di cui all'art. 51, comma 1;

p) le caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreativa, di cui all'art. 65, comma 5;

q) gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, di cui all'art. 65, comma 6;

r) i titoli di studio per l'accesso diretto all'esame per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico, di cui all'art. 96, comma 1, lettera a), numero 1);

s) le articolazioni della professione di guida ambientale, di cui all'art. 102, comma 2;

t) i titoli di studio universitari per l'accesso diretto all'esame per l'esercizio della professione di guida ambientale, di cui all'art. 103, comma 1, lettera a), numero 2).



*Capo II*

## GOVERNANCE DEL TURISMO

## Art. 6.

*Funzioni della Regione*

1. Nella materia del turismo, di cui alla presente legge, sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:

a) la programmazione delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;

b) l'omogeneità dei servizi e delle attività inerenti all'offerta turistica regionale;

c) le attività di promozione turistica e di marketing turistico, rivolte alla domanda nazionale ed estera, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e canali digitali e la profilazione degli utenti;

d) lo sviluppo e l'implementazione del sistema informativo regionale del turismo di cui all'articolo 13;

e) la definizione del marchio collettivo della destinazione toscana e del relativo regolamento d'uso, che prevede l'utilizzo del marchio da parte delle comunità d'ambito turistico insieme alla propria denominazione;

f) il coordinamento delle attività di informazione e accoglienza turistica esercitate dalle comunità d'ambito turistico;

g) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici, ai sensi della normativa regionale di settore.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed f), la Regione si avvale di Toscana Promozione Turistica, di cui alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET») e di Fondazione Sistema Toscana, di cui alla legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 21/2010), di seguito definite «agenzie regionali».

## Art. 7.

*Funzioni della Città metropolitana di Firenze*

1. La Città metropolitana di Firenze, nell'ambito delle funzioni fondamentali attribuitele dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), esprime il proprio indirizzo, tramite gli strumenti di pianificazione strategica, per orientare l'attività di informazione e accoglienza turistica esercitata da parte dei comuni associati nelle comunità d'ambito turistico ricomprese interamente nel proprio territorio.

2. I comuni associati nelle comunità d'ambito turistico ricomprese interamente nel territorio della Città metropolitana di Firenze possono avvalersi di quest'ultima, tramite convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto le-

gislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e degli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 9.

## Art. 8.

*Funzioni dei comuni*

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:

a) associazioni pro-loco;

b) strutture ricettive, inclusa la classificazione;

c) locazioni turistiche;

d) stabilimenti balneari;

e) agenzie di viaggio e turismo;

f) professioni turistiche.

2. Nell'ambito delle comunità d'ambito turistico, le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate in forma associata dai comuni che ne fanno parte.

## Art. 9.

*Funzioni dei comuni da esercitarsi in forma associata a livello di comunità d'ambito turistico*

1. Sono attribuiti ai comuni, che li esercitano in forma associata a livello di comunità d'ambito turistico definite dall'allegato A (Comunità di ambito turistico) di cui all'art. 147, le seguenti funzioni e compiti:

a) funzioni di informazione e accoglienza relativa all'offerta turistica del territorio della comunità d'ambito turistico;

b) compiti di programmazione e monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione, avvalendosi della consulta di cui all'art. 10;

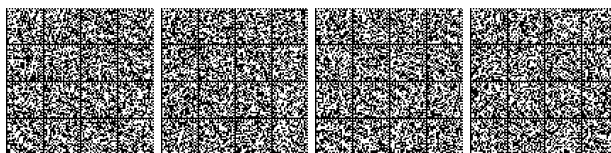
c) funzioni di livello locale in materia di sistema informativo regionale del turismo, di cui all'art. 13.

2. L'esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 e degli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale n. 68/2011 tra i comuni della comunità d'ambito turistico, oppure mediante previsione statutaria tramite unioni di comuni.

3. L'esercizio in forma associata mediante convenzione comporta l'individuazione del comune capofila della comunità d'ambito turistico, quale responsabile della gestione associata. L'individuazione dell'ente locale responsabile, comune capofila o unione di comuni, è comunicata alla Giunta regionale.

4. L'esercizio in forma associata comporta, da parte dell'ente locale responsabile:

a) la stipula di una convenzione con Toscana Promozione Turistica che individui azioni e strumenti per la promozione del territorio, rafforzando il livello strategico-competitivo della destinazione e che disciplini l'utilizzo dei dati e delle informazioni elaborati dall'Osservatorio turistico regionale (OTR), di cui all'art. 15;



b) il collegamento con il sistema informativo regionale e con l'ecosistema digitale regionale del turismo;

c) la raccolta dei dati, la gestione delle informazioni, il caricamento di contenuti promozionali e la profilazione dei turisti, utilizzando gli applicativi messi a disposizione della rete regionale degli IAT, di cui all'art. 17, comma 4.

5. Le funzioni di informazione e accoglienza turistica possono essere esercitate congiuntamente per più comunità d'ambito turistico contigue, tramite la stipula di un'unica convenzione tra le stesse comunità.

6. Le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla Regione sono ripartite tra gli enti locali responsabili della gestione associata, in parti uguali tra essi, salvo una quota di perequazione da ripartire in base all'intensità turistica di ogni comunità d'ambito turistico, tenuto conto della complessità nella gestione dei servizi relativi. La Giunta regionale stabilisce i parametri di ripartizione, sentita l'Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana).

#### Art. 10.

##### *Consulta della comunità d'ambito turistico*

1. In ogni comunità d'ambito turistico è costituita una consulta che svolge l'attività di confronto in merito ai fenomeni collegati al turismo a livello di singola comunità d'ambito turistico, orientata alla valutazione, in modo continuativo, della sostenibilità e competitività dell'offerta turistica territoriale, in un'ottica di dialogo sociale.

2. L'attività della consulta della comunità d'ambito turistico è coordinata dal comune capofila della comunità d'ambito turistico o dall'unione di comuni.

3. La consulta della comunità d'ambito turistico è convocata almeno due volte l'anno ai fini di cui all'art. 9, comma 1, lettera b).

4. La composizione e le modalità di funzionamento della consulta della comunità d'ambito turistico sono definite dalla comunità d'ambito turistico medesima, facendo riferimento agli operatori del settore e ai rappresentanti dei lavoratori, tenendo conto delle specificità del territorio di riferimento e delle caratteristiche dell'offerta turistica e della rappresentatività a livello locale degli operatori del turismo.

5. La partecipazione alle sedute della consulta della comunità d'ambito turistico è a titolo gratuito.

#### Art. 11.

##### *Consulta permanente del turismo*

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta permanente del turismo, quale sede di confronto e partecipazione sulle politiche riguardanti il turismo, nonché per esaminare le proposte degli indirizzi strategici regionali per il programma operativo di Toscana Promozione Turistica, per il programma di attività di Fondazione Sistema Toscana e le analisi dell'OTR di cui all'art. 15.

2. La Consulta permanente del turismo è presieduta dall'assessore regionale delegato al turismo ed è composta dai rappresentanti di ANCI Toscana, delle organizzazioni imprenditoriali, professionali e dei lavoratori operanti nel settore del turismo.

3. La Consulta permanente del turismo è convocata almeno due volte l'anno, nonché ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità in relazione alla rilevanza degli argomenti da trattare.

4. Il numero e le modalità di designazione dei componenti e il funzionamento della Consulta permanente del turismo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

5. Per la nomina dei componenti della Consulta permanente del turismo non si applica la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

6. La Consulta permanente del turismo opera anche in caso di mancata designazione di tutti i componenti previsti dalla deliberazione di cui al comma 4.

7. La partecipazione ai lavori della Consulta permanente del turismo è a titolo gratuito e non è riconosciuto alcun rimborso spese.

#### Art. 12.

##### *Esercizio di funzioni da parte delle CCIAA*

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge la Regione e i comuni possono avvalersi delle CCIAA sulla base di apposite convenzioni.

2. In attuazione della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e, in particolare, dell'art. 2, comma 2, lettera d-bis), ai sensi del quale le funzioni di sviluppo e promozione del turismo sono svolte in collaborazione con gli enti e gli organismi competenti, e dell'art. 2, comma 7, ai sensi del quale la programmazione degli interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia è formulata in coerenza con la programmazione della Regione, le CCIAA programmano ed attuano i propri interventi di promozione turistica in coerenza con gli indirizzi strategici regionali.

#### Capo III

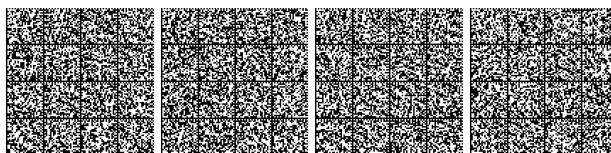
##### BANCHE DATI E GESTIONE DEI DATI

#### Art. 13.

##### *Sistema informativo regionale del turismo*

1. Per sistema informativo regionale del turismo si intende l'insieme delle funzioni e dei compiti di raccolta, gestione ed elaborazione dei dati, al fine di:

a) analizzare il fenomeno turismo nel suo complesso e, in particolare la domanda e l'offerta turistica, la propensione turistica delle destinazioni e delle comunità, la pressione turistica sui territori;





b) esercitare il ruolo di organo intermedio ai fini delle rilevazioni statistiche dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. La Giunta regionale sviluppa e utilizza il sistema informativo regionale del turismo, anche avvalendosi delle agenzie regionali, assicurando l'unicità a livello regionale dei sistemi di rilevazione.

3. Il comune capofila della comunità d'ambito turistico, o l'unione di comuni, è responsabile della trasmissione dei dati attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Giunta regionale, secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale, nonché del controllo sul corretto adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 72.

#### Art. 14.

##### *Ecosistema digitale regionale per il turismo*

1. L'ecosistema digitale regionale per il turismo della Regione Toscana è l'insieme degli operatori pubblici e privati che offrono servizi e contenuti rivolti ai turisti, nazionali e internazionali, attraverso le infrastrutture e le piattaforme digitali, nonché il complesso di applicativi e banche dati della Regione Toscana.

2. L'ecosistema digitale regionale per il turismo produce, raccoglie, organizza, archivia, aggrega e distribuisce informazioni, contenuti e dati al fine di:

- a) promuovere l'offerta turistica regionale nei diversi mercati nazionali e internazionali in ambiente digitale;
- b) erogare servizi ai turisti;
- c) erogare servizi agli operatori turistici, per la partecipazione alle attività di promozione regionale ed ai progetti e programmi del turismo;
- d) facilitare la collaborazione tra tutti gli attori, pubblici e privati, del sistema digitale per il turismo.

3. La gestione delle infrastrutture e delle piattaforme digitali regionali attinenti al turismo è affidata a Fondazione Sistema Toscana.

#### Art. 15.

##### *Osservatorio turistico regionale*

1. L'Osservatorio turistico regionale (OTR) è lo strumento di condivisione e analisi di dati e informazioni provenienti da banche dati, sia pubbliche sia private, attraverso la loro messa a sistema, anche in chiave di interoperabilità, al fine di consentire la piena conoscibilità del fenomeno turistico, di supportare i processi decisionali e le attività promozionali e di contribuire al rafforzamento della governance del sistema turistico regionale.

2. La gestione dell'OTR è affidata a Toscana Promozione Turistica.

#### Art. 16.

##### *Elenchi regionali*

1. Presso la Giunta regionale sono tenuti e aggiornati, ai fini di pubblicità, promozione e marketing turistico, nonché implementazione del sistema informativo regionale del turismo, i seguenti elenchi:

- a) strutture ricettive turistiche;

- b) locazioni turistiche;
- c) stabilimenti balneari;
- d) accompagnatori turistici e guide ambientali;
- e) associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni trasferiscono i dati e le informazioni alla Giunta regionale secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale stessa.

3. La gestione degli elenchi può essere affidata alle agenzie regionali.

4. Gli elenchi delle guide turistiche e delle agenzie di viaggio sono nazionali e tenuti dal Ministero del turismo, oppure da soggetti da questo incaricati.

#### Capo IV

##### INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA

#### Art. 17.

##### *Servizi di informazione e accoglienza turistica*

1. I servizi di informazione e accoglienza turistica assicurano, secondo criteri di imparzialità e trasparenza, l'informazione sulle attrattive turistiche proprie del territorio di riferimento e sul relativo patrimonio turistico, paesaggistico, culturale, storico, artistico ed enogastronomico. A tal fine, in particolare, forniscono informazioni e materiale informativo sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva, di ristorazione e sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione nel territorio.

2. I servizi di informazione e accoglienza turistica sono svolti, tramite gli uffici IAT, dalle comunità d'ambito turistico, che ne disciplinano la presenza sul territorio e le modalità di funzionamento, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento.

3. Gli uffici IAT predispongono il collegamento con l'ecosistema digitale regionale per il turismo utilizzando la piattaforma loro dedicata.

4. Gli uffici IAT aderiscono alla rete regionale degli IAT, coordinata dalle agenzie regionali.

5. La Giunta regionale pubblica l'elenco degli uffici IAT.

6. I servizi di informazione e accoglienza turistica possono comprendere, avendo a riferimento l'intero territorio della comunità d'ambito turistico interessata, la prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive. Tali servizi possono essere erogati dagli uffici IAT, secondo quanto stabilito nel regolamento, esclusivamente nei confronti dei turisti che accedono agli uffici medesimi.

7. La Regione, ai sensi dell'art. 63, comma 2, dello Statuto, al fine di garantire che i servizi di informazione e accoglienza turistica siano svolti con caratteristiche di omogeneità su tutto il territorio regionale, con il regolamento disciplina:

- a) le caratteristiche degli uffici IAT e gli standard dei relativi servizi;



- b) i segni distintivi degli uffici IAT;
- c) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione;
- d) i contenuti e le modalità per la profilazione degli utenti dei servizi, nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali;
- e) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi a cui le comunità d'ambito turistico possono affidare i servizi di cui al presente articolo.

## Art. 18.

*Promozione turistica regionale*

1. Per promozione turistica regionale si intende l'insieme delle attività tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici, da attuare da parte della Regione in ambito regionale, nazionale e internazionale, nel quadro della programmazione regionale.

2. La Giunta regionale esercita le attività di promozione turistica regionale attraverso Toscana Promozione Turistica.

3. Nell'ambito della promozione turistica regionale, per promozione turistica digitale e marketing turistico digitale si intende il complesso di attività promozionali e di marketing turistico realizzate attraverso strumenti digitali.

4. La Giunta regionale esercita le attività di promozione turistica digitale e marketing turistico digitale avvalendosi di Fondazione Sistema Toscana.

5. Nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali, la Giunta regionale può effettuare la profilazione degli utenti con i quali interagisce attraverso i propri strumenti digitali e quelli in uso agli uffici IAT, per la tutela dei diritti del turista, per offrire esperienze personalizzate, per il miglioramento qualitativo dell'offerta turistica e della relazione tra domanda e offerta. Con regolamento sono stabiliti i contenuti e le modalità per la profilazione degli utenti.

6. La Giunta regionale, anche avvalendosi delle analisi prodotte dall'OTR, adotta gli indirizzi strategici generali unitari per le attività di promozione turistica regionale, da recepire rispettivamente nel programma operativo di Toscana Promozione Turistica, di cui all'art. 7 della legge regionale n. 22/2016, e nel programma di attività di Fondazione Sistema Toscana, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 61/2018.

7. Le strutture ricettive agrituristiche di cui alla legge regionale n. 30/2003 sono ricomprese nell'attività di promozione turistica ai sensi della presente legge.

## Art. 19.

*Prodotto turistico omogeneo*

1. Per prodotto turistico omogeneo si intende l'insieme di beni e di servizi che compongono un'offerta tematica di rilevanza regionale relativa a segmenti della domanda turistica per i quali si prevede una specifica azione promozionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate:

- a) le caratteristiche generali e gli standard del prodotto turistico omogeneo, a cui devono attenersi le proposte di riconoscimento;
- b) la procedura per il riconoscimento del prodotto turistico omogeneo;
- c) l'individuazione del modello di collaborazione tra Toscana Promozione Turistica e gli aderenti al prodotto turistico omogeneo;
- d) le modalità di collegamento con il sistema informativo regionale del turismo e con l'ecosistema digitale regionale per il turismo;
- e) le modalità di coinvolgimento dei comuni interessati e delle rappresentanze sociali nella definizione della programmazione e del monitoraggio.

3. La proposta di riconoscimento di un prodotto turistico omogeneo è formulata dagli operatori del turismo, aggregando le varie componenti, pubbliche e private, del relativo sistema turistico per la promozione e l'organizzazione dell'offerta turistica specifica di interesse regionale.

4. Il prodotto turistico omogeneo è riconosciuto dalla Giunta regionale, sentita la Consulta permanente del turismo.

5. Le attività inerenti al prodotto turistico omogeneo sono gestite da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con i suoi aderenti, pubblici e privati, e in coerenza con gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale.

## Art. 20.

*Associazioni pro-loco*

1. Le associazioni pro-loco concorrono alla promozione dell'accoglienza turistica.

2. Le associazioni pro-loco cooperano con gli enti locali per:

- a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
- b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
- c) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati.

3. Il riconoscimento delle associazioni pro-loco è effettuato dal comune, subordinatamente alle seguenti condizioni:

- a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile;
- b) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente.

4. Le modalità e le procedure per il riconoscimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

5. Il comune tiene e aggiorna l'elenco delle associazioni pro-loco.



## TITOLO II STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

### Capo I

#### STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

#### Art. 21.

##### *Definizione e disposizioni comuni alle strutture ricettive alberghiere*

##### 1. Sono strutture ricettive alberghiere:

- a) alberghi;
- b) residenze turistico-alberghiere;
- c) condhotel;
- d) academy hotel.

##### 2. Nelle strutture ricettive alberghiere sono consentite:

a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio);

b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 62/2018 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato;

c) l'attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore;

d) la messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, attrezzature per attività ludico-motorie e fitness ad uso esclusivo degli ospiti, non subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista o di responsabile tecnico, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza;

e) la predisposizione di locali destinati ad attività temporanee di smart working, che non costituiscono attività di ospitalità, entro il limite del quaranta per cento della superficie utile della struttura e per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore a nove nel corso dell'anno solare. L'accesso a tali aree e la loro fruizione può essere consentito anche a persone che non pernottano presso la struttura e che possono avvalersi degli ulteriori servizi offerti dalla struttura stessa. Tale predisposizione non necessita di modifica della destinazione d'uso dei locali suddetti.

3. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere rispettano i seguenti requisiti strutturali:

- a) superficie minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto;
- b) superficie minima di 14 metri quadrati nelle camere con due posti letto, con l'aggiunta di 6 metri quadrati per ogni ulteriore letto fino a un massimo di due;
- c) altezza minima interna utile dei locali, compresi i rapporti areoilluminanti, prevista dalle norme e dai regolamenti edilizi e igienico sanitari comunali.

4. Nelle camere e nelle unità abitative è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.

5. I condhotel sono soggetti alle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4, eccetto che per le unità abitative a destinazione residenziale, che sono soggette alle prescrizioni relative alle civili abitazioni.

6. La Regione, con il regolamento, stabilisce i requisiti, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive di cui al comma 1.

#### Art. 22.

##### *Alberghi*

1. Sono alberghi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e altri servizi accessori e possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di eventi, manifestazioni e convegni organizzati.

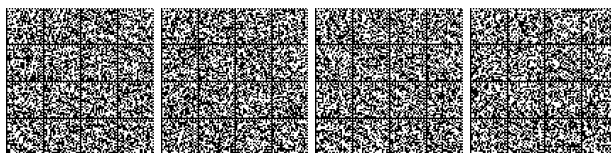
2. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina e locale bagno riservato, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

3. Possono assumere la denominazione di «motel» gli alberghi ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei motel sono altresì assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.

4. Possono assumere la denominazione di «villaggio albergo» gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

5. Possono assumere la denominazione di «grand hotel» gli alberghi classificati con cinque o quattro stelle.

6. Gli alberghi possono associare nella gestione, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, salvo che il comune non stabilisca una percentuale inferiore, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro duecento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile, dalla struttura medesima, purché sia garantita l'unitarietà della gestione, l'utilizzo dei servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di sicurezza analoghi al livello di classificazione dell'albergo. Ferma restando la possibilità di mantenere i requisiti strutturali e igienico-sanitari





previsti per le case di civile abitazione, l'utilizzo delle unità immobiliari per le attività di cui al presente comma è consentito previo mutamento, ai fini urbanistici, della destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva.

7. La Regione ed i comuni possono prevedere agevolazioni a favore degli alberghi ad una e due stelle che stipulano convenzioni con università degli studi, enti di ricerca, istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, istituti tecnologici superiori (ITS Academy), aziende sanitarie e strutture sanitarie convenzionate, imprese con sede legale o stabile organizzazione operativa in Toscana, al fine di fornire alloggi a prezzo agevolato a:

a) studenti e ricercatori delle università degli studi, degli enti di ricerca e degli istituti convenzionati;

b) familiari dei degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, nonché pazienti in terapia presso le medesime strutture in regime ambulatoriale o di «day hospital»;

c) lavoratori delle imprese convenzionate.

8. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 7 è necessario che gli alberghi ad una e due stelle destinino almeno il 75 per cento della loro capacità ricettiva ai soggetti di cui al medesimo comma 7.

9. Le modalità di attuazione del comma 7 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 23.

##### *Residenze turistico-alberghiere*

1. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o più stabili, o parti di stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina e locale bagno riservato, nonché altri servizi accessori.

2. Le residenze turistico-alberghiere possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di eventi, manifestazioni e convegni organizzati.

3. Nelle residenze turistico-alberghiere i clienti possono essere alloggiati anche in camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva di tali locali non deve risultare superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

4. Le residenze turistico-alberghiere, in caso di interventi edilizi, possono trasformarsi in condhotel, nel rispetto della normativa statale di riferimento, e, come tali, sono soggette alla disciplina di cui all'art. 25.

#### Art. 24.

##### *Dipendenze*

1. Salva l'ipotesi del villaggio albergo, nel caso in cui l'attività ricettiva di cui agli articoli 22 e 23 venga svolta in più stabili o parte di stabili, viene definito «casa madre» lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria, nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti «dipendenze».

#### Art. 25.

##### *Condhotel*

1. Sono denominati «condhotel», ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, gli esercizi alberghieri a gestione unitaria, aperti al pubblico, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati e, per la parte residenziale, non può in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive.

2. Per le condizioni di esercizio dei condhotel e per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, si applicano i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014.

#### Art. 26.

##### *Academy hotel*

1. Sono denominati «academy hotel» gli alberghi classificati con quattro o cinque stelle che organizzano, all'interno della struttura, nel rispetto delle disposizioni e dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, attività didattiche e formative in materia di accoglienza e ospitalità, purché lo svolgimento di tali attività non rechi pregiudizio ai servizi offerti dalla struttura medesima e al livello qualitativo degli stessi.

#### Capo II

##### STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

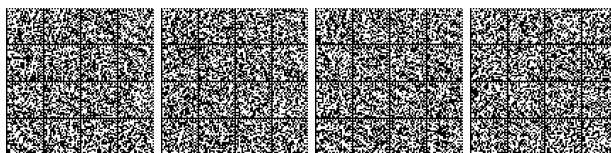
#### Art. 27.

##### *Definizione e disposizioni comuni alle strutture ricettive all'aperto*

1. Sono strutture ricettive all'aperto:

- a) campeggi;
- b) villaggi turistici;
- c) aree di sosta camper;
- d) marina resort.

2. Le strutture ricettive all'aperto possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori.



3. Nei campeggi, nei villaggi turistici e nelle aree di sosta camper sono consentite:

a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 62/2018;

b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 62/2018 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato.

4. Nei campeggi e nei villaggi turistici sono consentite:

a) l'attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore;

b) la messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla SCIA, salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza.

5. Nei campeggi e nei villaggi turistici è consentita, nelle strutture per il soggiorno dei turisti allestite dal titolare o gestore, la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.

6. La Regione, con il regolamento, stabilisce i requisiti, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive di cui al comma 1, prevedendo, in particolare per le aree sosta camper, una disciplina differenziata e semplificata in considerazione della natura e peculiarità delle stesse.

#### Art. 28.

##### *Campeggi*

1. Sono campeggi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

2. Il titolare o gestore, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche, edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, può allestire, in via continuativa e per l'intero periodo di permanenza del campeggio e al fine di metterle a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, strutture ancorate al suolo e strutture di cui all'art. 136, comma 1, lettera e-bis), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio), in non più del 70 per cento delle piazzole.

3. Nei campeggi è consentito l'affitto di una piazzola ad unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura per un numero complessivo di piazzole non superiore al 40 per cento.

4. È consentito, nelle aree libere di uso comune, fermo restando il rispetto delle disposizioni urbanistiche, edilizie e, ove necessario, paesaggistiche, l'allestimento, per il periodo di permanenza del campeggio, di strutture temporaneamente ancorate al suolo esclusivamente ad uso foresteria per il personale del campeggio, con un numero di posti letto massimo pari al 5 per cento della capacità ricettiva del campeggio e comunque non superiore a cinquanta.

5. Possono assumere la denominazione di «camping village» i campeggi nei quali l'installazione di strutture di cui al comma 2, allestite dal titolare o gestore, è in percentuale superiore al 30 per cento delle piazzole.

6. Assumono la denominazione di «parchi di vacanza» i campeggi nei quali è praticato l'affitto di ciascuna piazzola ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

7. Nei parchi di vacanza è consentito, per non più del 40 per cento delle piazzole, l'affitto delle piazzole stesse per periodi inferiori a quelli di apertura della struttura.

#### Art. 29.

##### *Villaggi turistici*

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate con strutture allestite dal titolare o gestore, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche, edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, e messe a disposizione per la sosta ed il soggiorno dei turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

2. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al 40 per cento del numero complessivo delle piazzole.

3. Nei villaggi turistici è consentito l'affitto di non più del 40 per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.

#### Art. 30.

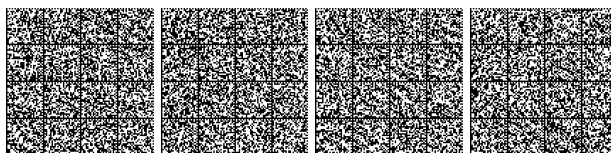
##### *Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa*

1. Gli enti, le associazioni, le cooperative e comunque tutti gli organismi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive, ricreative, possono organizzare e gestire, al di fuori dei normali canali commerciali, campeggi o villaggi turistici riservati ad ospitare:

a) i propri associati, i soggetti destinatari dell'attività associativa e i relativi accompagnatori;

b) gli associati e i soggetti destinatari dell'attività e i relativi accompagnatori di enti, associazioni e cooperative con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso convenzione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a enti e aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.



3. Le strutture di cui al comma 1 non sono soggette a classificazione e possiedono almeno i requisiti previsti per i campeggi classificati con una stella, oppure per i villaggi turistici classificati con due stelle.

4. Nella SCIA presentata per l'esercizio delle strutture di cui al comma 1, sono indicate le categorie di soggetti abilitati all'utilizzazione delle medesime.

#### Art. 31.

##### *Aree di sosta camper*

1. Sono aree di sosta camper le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole, destinate a turisti provvisti di autonomi mezzi di trasporto e pernottamento combinati.

#### Art. 32.

##### *Marina resort*

1. Sono «marina resort», ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014, le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, aventi i requisiti minimi stabiliti dal decreto ministeriale attuativo del medesimo art. 32, nonché i requisiti per la classificazione previsti nel regolamento.

2. Fanno parte delle unità da diporto di cui al comma 1 le «house boat», vale a dire le unità allestite come alloggi galleggianti, messe a disposizione in locazione all'ormeggio o noleggio a scopo turistico ricettivo, nei limiti stabiliti dal piano regolatore portuale.

#### Art. 33.

##### *Campeggi temporanei*

1. Il comune può autorizzare, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell'ambiente, campeggi della durata massima di sessanta giorni:

a) per rispondere ad eventi di carattere straordinario;

b) per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni e degli organismi senza scopo di lucro.

2. Il comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

### *Capo III*

#### STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE PER L'OSPITALITÀ COLLETTIVA

#### Art. 34.

##### *Definizione e disposizioni comuni alle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva*

1. Sono strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva:

- a) case per ferie;
- b) ostelli;
- c) rifugi escursionistici;
- d) rifugi alpini;
- e) bivacchi fissi.

2. Le case per ferie, gli ostelli, i rifugi escursionistici e i rifugi alpini con custodia possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori per le persone alloggiate.

3. Nelle case per ferie, negli ostelli, nei rifugi escursionistici e nei rifugi alpini con custodia è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.

4. La Regione con il regolamento stabilisce i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi delle strutture ricettive di cui al comma 1.

#### Art. 35.

##### *Case per ferie*

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Le case per ferie ospitano esclusivamente le categorie di persone indicate nella SCIA.

3. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attività può essere esercitata:

a) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell'attività associativa e relativi accompagnatori;

b) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell'attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici, enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso comune affiliazione a soggetti terzi privi della finalità di lucro;

c) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell'attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici, enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato mediante convenzione.





## Art. 36.

*Ostelli*

1. Sono ostelli le strutture ricettive gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attività può essere esercitata solo nei confronti degli associati.

## Art. 37.

*Rifugi escursionistici*

1. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti e site lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati, gestite da:

a) soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative;

b) imprese.

## Art. 38.

*Rifugi alpini*

1. Sono rifugi alpini i locali idonei a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti, siti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica, gestiti da:

a) soggetti pubblici, associazioni e enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative;

b) imprese.

2. I rifugi alpini possono essere con custodia o incustoditi.

## Art. 39.

*Bivacchi fissi*

1. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti.

2. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.

## Art. 40.

*Uso occasionale di immobili a fini ricettivi*

1. È consentito, previo nulla osta del comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, l'uso occasionale di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Il comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo:

a) previa presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nella prima richiesta dell'anno solare, della complessiva programmazione annuale relativa all'uso occasionale dell'immobile a fini ricettivi;

b) dopo aver accertato la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività.

3. Decorso inutilmente trenta giorni dalla richiesta, al rilascio del nulla osta si applica la procedura del silenzio assenso.

*Capo IV*

## STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE CON LE CARATTERISTICHE DELLA CIVILE ABITAZIONE

## Art. 41.

*Definizione e disposizioni comuni alle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione*

1. Sono strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche edilizie della civile abitazione:

a) affittacamere;

b) bed and breakfast;

c) case e appartamenti per vacanze;

d) residenze d'epoca.

2. I locali destinati alle attività ricettive di cui al presente articolo devono possedere:

a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;

b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;

c) i requisiti previsti dal regolamento.

3. L'esercizio delle attività di cui al presente articolo è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d'uso turistico-ricettiva.

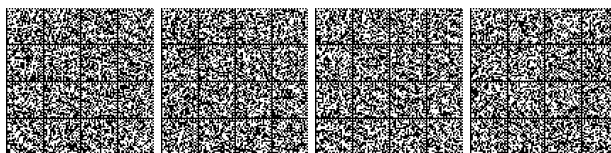
4. L'attività di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d'epoca svolta da uno stesso soggetto, o da società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in più strutture ricettive nell'ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura.

5. La Regione, con il regolamento, stabilisce i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi delle strutture ricettive di cui al comma 1.

## Art. 42.

*Affittacamere*

1. Sono affittacamere le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a



dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi essenziali come definiti nel regolamento.

Art. 43.

*Bed and breakfast*

1. Sono «bed and breakfast» le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio, servizi essenziali come definiti nel regolamento e viene somministrata agli alloggiati la prima colazione ed eventualmente i pasti.

Art. 44.

*Case e appartamenti per vacanze*

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale e collocate in un unico edificio o al più in un unico complesso immobiliare, per fornire alloggio ad un unico equipaggio di turisti per singola casa o appartamento.

2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono forniti i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento.

3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 45.

*Residenze d'epoca*

1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che offrono alloggio in camere e unità abitative con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.

2. Le residenze d'epoca possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti.

3. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico, possono assumere la denominazione aggiuntiva di «residenza d'epoca».

*Capo V*

RESIDENCE

Art. 46.

*Definizione e caratteristiche  
dei residence*

1. Sono «residence» le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi accessori, anche centralizzati.

2. Le unità abitative devono possedere:

a) i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;

b) le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;

c) i requisiti previsti nel regolamento.

3. Le unità abitative devono essere ubicate in stabili a corpo unico o a più corpi.

4. Nelle unità abitative è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.

5. I residence possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti.

6. La Regione, con il regolamento, stabilisce i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi dei residence.

*Capo VI*

ALBERGHI DIFFUSI

Art. 47.

*Definizione e caratteristiche  
degli alberghi diffusi*

1. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive gestite unitariamente in forma imprenditoriale, aperte al pubblico e caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile principale dell'ufficio ricevimento e accoglienza e dei servizi di uso comune, e dalla dislocazione di camere e unità abitative in due o più edifici separati, vicini tra loro.

2. Gli alberghi diffusi, in conformità agli strumenti urbanistici comunali, sono localizzati nei centri storici e aree assimilate riconosciute dagli strumenti urbanistici, nei borghi e nei nuclei insediativi in ambito costiero e insulare caratterizzati da pregio ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi, aventi popolazione uguale o inferiore a tremila abitanti.

3. Per centro storico s'intende la zona territoriale omogenea di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

4. Per borgo s'intende il nucleo o insediamento in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto, caratterizzato dalla presenza di più unità dalla tipologia simile e dalla presenza di un impianto urbanistico delimitato nel quale siano presenti elementi caratteristici e di identità.

5. Per nucleo insediativo in ambito costiero s'intende la porzione di tessuto urbano o insediamento isolato, ancorché di recente formazione, collocato in prossimità della fascia costiera e dei siti a maggiore fruizione balneare, caratterizzato dalla presenza di più unità dalla tipologia



simile e dalla presenza di un impianto urbanistico delimitato nel quale siano presenti elementi caratteristici e di identità.

6. La vitalità e la vivibilità dei luoghi ricorrono in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) il centro storico costituisce polo di attrazione in ragione della presenza dei servizi, pubblici o privati, di pubblica utilità;

b) il centro storico, il borgo o il nucleo insediativo in ambito costiero presentano emergenze di rilievo storico, culturale, paesaggistico o di tipo ambientale, o inerenti alla vocazione turistica, all'artigianato tipico, a itinerari culturali, religiosi o percorsi enologico-gastronomici in zone di produzione con prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), ad indicazione geografica protetta (IGP) e a specialità tradizionale garantita (STG).

7. La capacità ricettiva minima è di dodici posti letto complessivi.

8. L'esercizio dell'attività di cui al presente articolo è consentito esclusivamente in alloggi aventi, ai fini urbanistici, destinazione d'uso turistico-ricettiva. Tali alloggi devono possedere:

a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;

b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

9. Gli alloggi sono posti in almeno due edifici autonomi e indipendenti incluso lo stesso edificio in cui si trova l'ufficio di ricevimento.

10. I locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune possono avere sia destinazione d'uso residenziale sia turistico-ricettiva, commerciale, direzionale e di servizi.

11. I servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune sono forniti all'interno della struttura principale, ubicata alla distanza massima di 200 metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.

12. Il servizio di ristorazione e di prima colazione può essere affidato ad altri soggetti titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati alla distanza massima di 500 metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.

13. La Regione con il regolamento stabilisce i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi degli alberghi diffusi.

## Capo VII

### DISPOSIZIONI COMUNI PER LE STRUTTURE RICETTIVE

#### Art. 48.

##### *Esercizio dell'attività di struttura ricettiva*

1. L'esercizio delle strutture ricettive, eccetto il bivacco fisso, è soggetto a SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare, esclusivamente in via telematica, allo sportello

unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 50, di quelli strutturali previsti dalla presente legge e dal regolamento e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. La SCIA comprende la descrizione delle dotazioni, delle attrezzature e dei servizi della struttura ricettiva.

4. La SCIA comprende le attività accessorie eventualmente esercitate dalla struttura ricettiva.

5. Per i rifugi alpini con custodia, nella SCIA è indicato il nominativo del custode che, qualora non coincida con il gestore, sottoscrive la SCIA per accettazione.

6. Ogni variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni e ai servizi della struttura ricettiva, nonché alla classificazione, è soggetta al regime amministrativo della SCIA, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1.

7. Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA è soggetta al regime amministrativo della comunicazione, da presentarsi al SUAP competente per territorio con le modalità di cui al comma 1.

8. I comuni trasferiscono i dati della SCIA e delle relative variazioni al comune capofila della comunità d'ambito turistico e alla Giunta regionale secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

9. L'attivazione di un bivacco fisso è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio.

10. Le strutture ricettive alberghiere e all'aperto possono vendere direttamente al cliente i servizi turistici in conformità alle disposizioni di cui al capo I del titolo VI dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011.

#### Art. 49.

##### *Periodi di apertura*

1. I periodi di apertura delle strutture ricettive si distinguono in annuali e stagionali:

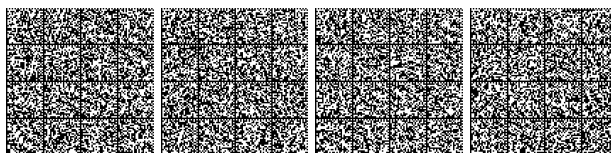
a) per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare;

b) per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi, anche non consecutivi, e non superiore complessivamente a nove mesi, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare.

#### Art. 50.

##### *Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività*

1. Il titolare della struttura ricettiva e il suo rappresentante, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del medesimo regio decreto n. 773/1931.





2. Nel caso in cui il titolare sia una persona giuridica, è obbligatoria la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

#### Art. 51.

##### *Classificazione*

1. Il regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, stabilisce i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive.

2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:

a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;

b) i campeggi, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;

c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici, con un numero di stelle variabile da due a cinque;

d) i marina resort con un numero di ancore variabile da uno a cinque;

e) i condhotel con un numero di stelle corrispondente alla classificazione dell'albergo o della residenza turistico-alberghiera;

f) i residence, con un numero di chiavi variabile da due a quattro.

3. La classificazione della struttura è determinata in base a dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prodotta dall'interessato all'atto della presentazione della SCIA.

4. Le variazioni della classificazione sono soggette al regime amministrativo della SCIA, con la produzione di una nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

#### Art. 52.

##### *Subingresso*

1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle strutture ricettive, per atto tra vivi o «mortis causa», comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al SUAP competente per territorio.

3. Il subentrante dichiara:

a) il trasferimento dell'attività;

b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 50.

4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;

b) entro un anno dalla morte del titolare.

#### Art. 53.

##### *Sospensione dell'attività*

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio.

2. Pena la decadenza del titolo abilitativo, l'attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, prorogabile una sola volta fino ad ulteriori dodici mesi, previa motivata comunicazione al SUAP. È fatta salva la sospensione per interventi edilizi, per i quali la sospensione si protrae fino alla chiusura dell'intervento ai sensi della vigente normativa in materia di Governo del territorio.

3. Decorso il periodo di sospensione superiore a quindici giorni comunicato al SUAP ai sensi del comma 1 e l'eventuale periodo di proroga di cui al comma 2, l'attivazione di un'ulteriore sospensione superiore a quindici giorni è subordinata all'esercizio dell'attività per un periodo pari almeno a tre mesi consecutivi.

#### Art. 54.

##### *Cessazione dell'attività*

1. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

#### Capo VIII

##### VIGILANZA E SANZIONI

#### Art. 55.

##### *Verifica della classificazione*

1. Il comune, in ogni momento e comunque a seguito della presentazione della SCIA, verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione attribuita e, qualora accerti che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, procede alla rettifica della classificazione, con provvedimento da notificare all'interessato.

#### Art. 56.

##### *Chiusura dell'attività*

1. Il Comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi di cui all'art. 50.

2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti strutturali, ovvero dei requisiti minimi, nonché dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento, il comune fissa un



termine entro il quale l'interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l'interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.

3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore della struttura ricettiva non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

4. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.

#### Art. 57.

##### *Sanzioni amministrative*

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00:

*a)* chi gestisce una struttura ricettiva senza aver presentato la SCIA;

*b)* chi gestisce un campeggio temporaneo in mancanza di autorizzazione.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.600,00:

*a)* chi supera la capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini;

*b)* chi somministra alimenti e bevande in violazione di quanto previsto dal presente titolo;

*c)* chi non fornisce i servizi previsti per il proprio livello di classificazione, ove prevista, o quelli previsti dalla legge e dal regolamento per il tipo di struttura;

*d)* chi pubblicizza, mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a quello posseduto;

*e)* chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, omette di comunicarlo al SUAP;

*f)* chi contravviene ai limiti percentuali previsti dalle seguenti disposizioni:

1) art. 28, comma 2, comma 3 e comma 7;

2) art. 29, comma 2 e comma 3.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00 chi ospita all'interno della struttura ricettiva soggetti diversi da quelli indicati nella SCIA.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 chi viola gli obblighi di cui al presente titolo o della corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

### TITOLO III LOCAZIONI TURISTICHE

#### Art. 58.

##### *Locazioni turistiche*

1. Alle locazioni turistiche, come disciplinate dalla normativa statale, si applicano le disposizioni del presente titolo.

2. Gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere:

*a)* i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;

*b)* le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

#### Art. 59.

##### *Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività di locazione turistica breve*

1. I comuni a più alta densità turistica, ai quali è attribuito l'indice di sintesi maggiore secondo la classificazione adottata dall'ISTAT ai sensi dell'art. 182, comma 2-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, e comunque tutti i comuni capoluogo di provincia, possono, con proprio regolamento, individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, esercitate anche in forma imprenditoriale.

2. I criteri e i limiti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione, sono individuati al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale, nonché di garantire un'offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine. Tali criteri, in riferimento alla zona o area interessata, sono definiti tenendo conto, in particolare:

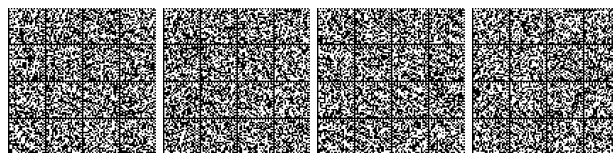
*a)* del rapporto tra il numero di posti letto nelle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione breve e la popolazione residente;

*b)* della distribuzione e della capacità ricettiva delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;

*c)* delle caratteristiche del tessuto urbano;

*d)* della necessità di tutelare, anche con riferimento alla sostenibilità ambientale, il valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;

*e)* della necessità di garantire che il servizio di accoglienza sia effettuato con elevati standard qualitativi;



f) di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell'impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi.

3. I criteri e i limiti di cui al comma 1, tenuto conto di quanto disposto al comma 2, possono consistere, in particolare:

a) nella limitazione, per determinate zone omogenee, dello svolgimento dell'attività di locazione breve;

b) nell'individuazione di uno specifico rapporto che deve sussistere fra superficie dell'immobile e numero di ospiti ammessi;

c) nella definizione di requisiti e standard di qualità che gli immobili adibiti a locazione breve devono possedere con riferimento, in particolare, all'accessibilità degli spazi, agli standard igienico-sanitari, al decoro degli ambienti, nonché alla presenza di servizi di connettività.

4. Nei comuni dotati del regolamento di cui al comma 1, l'esercizio dell'attività di locazione breve, per le zone o aree interessate, è subordinato al rilascio al locatore di un'autorizzazione di durata quinquennale per ciascuna unità immobiliare che si intende locare. Il comune può stabilire un limite massimo di autorizzazioni per determinate zone omogenee.

5. La richiesta di autorizzazione contiene gli elementi che costituiscono oggetto della comunicazione di cui all'art. 60 o della SCIA di cui all'art. 61. Il rilascio dell'autorizzazione esonera il richiedente dagli adempimenti previsti dai medesimi articoli.

6. Resta consentita, senza previa autorizzazione, la locazione breve di una porzione dell'unità immobiliare in cui il locatore ha la residenza, nonché di un singolo locale all'interno della medesima unità immobiliare.

7. I comuni, nell'ambito del regolamento di cui al comma 1, stabiliscono disposizioni transitorie volte ad assicurare un'attuazione graduale dei criteri e dei limiti previsti dal presente articolo. Tali disposizioni, in fase di prima attuazione del regolamento, escludono dall'applicazione dei medesimi limiti, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, gli immobili e le unità immobiliari già destinati, nel corso dell'anno 2024, all'attività di locazione breve, in conformità alla normativa vigente.

#### Art. 60.

##### *Comunicazione delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale*

1. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistica, in forma non imprenditoriale, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica al comune, con modalità telematica:

a) l'ubicazione e i dati identificativi dell'alloggio;

b) le informazioni relative alle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;

c) le informazioni relative alla capacità ricettiva, alle dotazioni, alle attrezzature, alle caratteristiche e all'accessibilità dell'alloggio;

d) le informazioni relative all'attività di locazione.

2. I comuni trasferiscono i dati e le informazioni di cui al comma 1 al comune capofila della comunità d'ambito turistico e alla Giunta regionale secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i dati e le informazioni, nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione di cui al comma 1.

#### Art. 61.

##### *Esercizio dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale*

1. L'esercizio dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale, ai sensi dell'art. 13-ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, è soggetto a SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti soggettivi ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011, di quelli strutturali previsti dalla legge e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. La SCIA comprende le informazioni relative alla capacità ricettiva, alle dotazioni, alle attrezzature, alle caratteristiche e all'accessibilità dell'alloggio, nonché all'attività di locazione.

4. Ogni variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni, alle caratteristiche e all'accessibilità dell'alloggio è soggetta al regime amministrativo della SCIA, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1.

5. Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA è soggetta al regime amministrativo della comunicazione, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1.

6. La cessazione dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale è soggetta a comunicazione, da effettuarsi al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

7. I comuni trasferiscono i dati della SCIA e delle relative variazioni al comune capofila della comunità d'ambito turistico e alla Giunta regionale secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 62.

##### *Vigilanza e controlli*

1. Il comune, anche ai sensi dell'art. 13-ter, comma 11, del decreto-legge n. 145/2023, convertito dalla legge n. 191/2023, effettua l'attività di vigilanza sulle locazioni turistiche, anche in riferimento all'osservanza del regolamento di cui all'art. 59, comma 1.

2. L'attività di vigilanza di cui al comma 1 può esplicarsi anche attraverso controlli in loco presso gli alloggi destinati alla locazione.





## Art. 63.

*Sanzioni amministrative*

1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'art. 13-ter, comma 9, del decreto-legge n. 145/2023, convertito dalla legge n. 191/2023, chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistica è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

a) nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00;

b) nel caso di omessa o infedele comunicazione di cui all'art. 60, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;

c) nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 59, comma 1, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a 10.000,00.

## Art. 64.

*Scambio di alloggi  
per finalità turistiche*

1. Non costituisce locazione turistica l'offerta di alloggio a finalità turistiche senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell'alloggio nella disponibilità dell'ospitato.

## TITOLO IV

## STABILIMENTI BALNEARI

## Art. 65.

*Definizione e attività  
degli stabilimenti balneari*

1. Sono stabilimenti balneari le strutture poste in prossimità del mare, di laghi o di fiumi, attrezzate per la balneazione e per i trattamenti elioterapici, ed eventualmente talassoterapici, e dotate di cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.

2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, come i trattamenti termali, le attività sportive, motorie, ludiche e ricreative, purché in possesso delle relative autorizzazioni ove necessarie.

3. Negli stabilimenti balneari possono essere altresì esercitate le attività di centro benessere e le discipline del benessere e bio-naturali di cui alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali) dagli operatori iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della stessa legge regionale n. 2/2005, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore.

4. Il comune, con proprio regolamento, sentita l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, determina le deroghe, per eccezionali esigenze ambientali e morfologiche, ai requisiti fissati per gli stabilimenti dal regolamento.

5. Il regolamento, nell'ambito della disciplina del Governo del territorio e nell'ottica della riqualificazione e sostenibilità ambientale e della valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, stabilisce, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento nonché del piano paesaggistico, le caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreative.

6. Il regolamento stabilisce altresì gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2010).

## Art. 66.

*Esercizio dell'attività  
degli stabilimenti balneari*

1. L'apertura di stabilimenti balneari è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 50, l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 65 e dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. La SCIA ricomprende le attività accessorie eventualmente esercitate, di cui all'art. 65, commi 2 e 3.

4. Ogni variazione relativa alle dotazioni, servizi e attività accessorie dello stabilimento balneare è soggetta al regime amministrativo della SCIA, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1.

5. Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA è soggetta al regime amministrativo della comunicazione, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1.

6. I comuni trasferiscono i dati della SCIA e delle relative variazioni alla Giunta regionale secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

## Art. 67.

*Subingresso*

1. Il trasferimento della titolarità o della gestione degli stabilimenti balneari, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP competente per territorio.

3. Il subentrante dichiara:

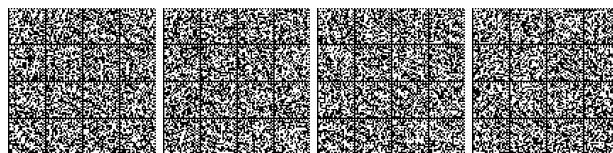
a) il trasferimento dell'attività;

b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 50.

4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;

b) entro un anno dalla morte del titolare.



## Art. 68.

*Sospensione dell'attività*

1. La sospensione delle attività degli stabilimenti balneari per un periodo superiore a otto giorni è soggetta a preliminare comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio.

## Art. 69.

*Cessazione dell'attività*

1. La cessazione dell'attività degli stabilimenti balneari è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

## Art. 70.

*Chiusura dell'attività*

1. Il Comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi di cui all'art. 50.

2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o servizi minimi previsti nel regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l'interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l'interessato non provveda entro tale termine, il Comune dispone la chiusura dell'attività.

3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

4. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.

## Art. 71.

*Sanzioni amministrative*

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 chi gestisce uno stabilimento balneare senza aver presentato la SCIA.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 chi viola gli obblighi di cui al presente titolo o della corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati.

## TITOLO V

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE  
E DI PUBBLICITÀ

## Art. 72.

*Obblighi di comunicazione dei dati*

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistica registrano giornalmente, mediante apposita procedura telematica, i

dati richiesti per le finalità di cui all'art. 13, comma 1, lettere a) e b), nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

2. Le modalità delle comunicazioni dei dati per le finalità di cui all'art. 13 sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.

## Art. 73.

*Pubblicità dei prezzi*

1. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura ricettiva e dello stabilimento balneare è esposta, in modo che sia perfettamente visibile, una tabella riepilogativa dei prezzi massimi dei servizi praticati nell'anno in corso, conforme al modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

## Art. 74.

*Sanzioni amministrative*

1. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che omettono di pubblicare le informazioni sull'accessibilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00.

2. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che non espongono la tabella di cui all'art. 73, comma 1, o la espongono in modo non perfettamente visibile, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800,00 a euro 4.800,00.

3. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.

4. Le violazioni agli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'art. 72, comma 2, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00.

## TITOLO VI

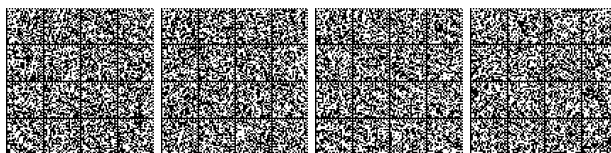
AGENZIE DI VIAGGIO  
E TURISMO*Capo I*DEFINIZIONE E ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO  
E TURISMO

## Art. 75.

*Definizione e attività  
delle agenzie di viaggio e turismo*

1. Sono agenzie di viaggio e turismo, di seguito definite «agenzie di viaggio», le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:

a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico (denominate tour operator);



b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nelle attività di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;

c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese che svolgono le attività di cui alle lettere a) e b), e di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;

d) raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.

2. Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera c), dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011.

3. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lettera a), possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'art. 87 purché si tratti di viaggi collettivi «tutto compreso», organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresì stipulare contratti direttamente con le associazioni di cui all'art. 85.

4. Sono attività complementari delle agenzie di viaggio:

a) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

b) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

c) la gestione dei servizi di informazione turistica eventualmente affidati dal comune, con l'utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici IAT;

d) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi turistici, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.

5. Lo svolgimento di attività complementari è consentito nell'osservanza delle rispettive normative di settore e purché l'attività tipica sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del fatturato.

#### Art. 76.

##### *Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività*

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e il suo rappresentante, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto n. 773/1931, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del medesimo regio decreto n. 773/1931.

2. In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011.

3. Il titolare di agenzia di viaggio o il rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, il preposto, deve essere in possesso dell'abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio.

4. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia.

5. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a favore del viaggiatore, ai sensi dell'art. 47, comma 1, dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011.

6. Le agenzie di viaggio sono tenute a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o fallimento, ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3, dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011.

7. L'attività di agenzia di viaggio è svolta in un locale idoneo, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso, che in caso di vendita diretta al pubblico deve essere aperto al pubblico.

#### Art. 77.

##### *Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio*

1. L'apertura di un'agenzia di viaggio è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per territorio.

2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 76.

3. Nelle agenzie di viaggio sono esposte in modo ben visibile copia della SCIA e delle variazioni e comunicazioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Le agenzie on-line, di cui all'art. 79, pubblicano gli estremi identificativi della SCIA nella home page del proprio sito web.

4. Ogni variazione relativa al direttore tecnico e alla sede è soggetta al regime amministrativo della SCIA, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1.

5. Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA è soggetta al regime amministrativo della comunicazione, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1.

6. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1.

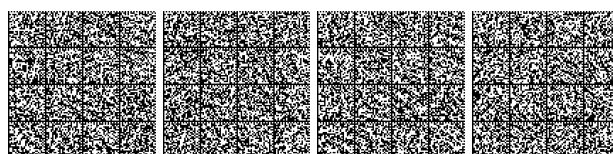
7. La variazione relativa all'attività esercitata, tra quelle di cui all'art. 75, comma 1, comporta la presentazione di una nuova SCIA.

8. Il comune trasferisce i dati della SCIA e delle relative variazioni alla Giunta regionale secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 78.

##### *Comunicazione al comune*

1. Le agenzie di viaggio comunicano al SUAP competente per territorio il rinnovo delle polizze assicurative e della prestazione di garanzia, di cui all'art. 76, commi 5 e 6, entro quindici giorni dalla scadenza delle rispettive coperture.





## Art. 79.

*Agenzie di viaggio  
e turismo on-line*

1. Le agenzie di viaggio e turismo che operano esclusivamente con strumenti di comunicazione a distanza “on line” sono soggette all’osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, ad eccezione della disponibilità di un locale per l’esercizio dell’attività.

2. Il SUAP competente per territorio alla ricezione della SCIA è quello di residenza o di domicilio del titolare.

## Art. 80.

*Subingresso*

1. Il trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività di agenzia di viaggio, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP competente per territorio.

3. Il subentrante dichiara:

a) il trasferimento dell’attività;

b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 76, commi 1 e 2.

4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque:

a) entro sessanta giorni dalla data dell’atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività;

b) entro un anno dalla morte del titolare.

## Art. 81.

*Sospensione dell’attività*

1. La sospensione dell’attività di agenzia di viaggio per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione al SUAP competente per territorio.

2. L’agenzia deve garantire la contattabilità e l’assistenza ai clienti che hanno stipulato contratti relativi a viaggi da essa organizzati in corso di svolgimento durante il periodo di sospensione.

3. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di otto mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.

## Art. 82.

*Cessazione dell’attività*

1. La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

2. L’agenzia non può procedere alla cessazione dell’attività fino a che sono in corso di esecuzione i contratti relativi ai viaggi da essa organizzati.

## Capo II

## DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO

## Art. 83.

*Abilitazione a direttore tecnico  
di agenzia di viaggio e turismo*

1. L’abilitazione a direttore tecnico è rilasciata dal comune, su istanza del soggetto interessato a conseguirla, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale attuativo dell’art. 20 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011.

## Art. 84.

*Corsi di qualificazione  
ed esame di idoneità*

1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi della normativa regionale vigente.

2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione, teorica e pratica, del direttore tecnico e si concludono con un esame di idoneità al cui superamento consegue il rilascio dell’attestato di qualifica.

## Capo III

ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. ORGANIZZAZIONE  
OCCASIONALE DI VIAGGI. UFFICI DI BIGLIETTERIA

## Art. 85.

*Associazioni senza scopo di lucro  
che organizzano viaggi*

1. La Giunta regionale riconosce le associazioni senza scopo di lucro, a carattere regionale o nazionale con rappresentanza sul territorio regionale, che possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni.

2. Possono chiedere il riconoscimento le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest’ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di avere svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa; lo statuto di dette associazioni deve prevedere organi democraticamente eletti.

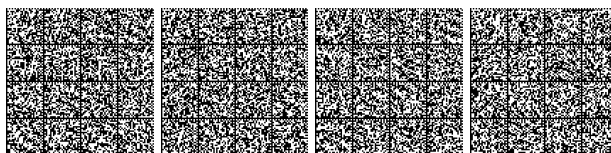
3. Le associazioni che intendono essere riconosciute presentano domanda alla competente struttura della Giunta regionale, specificando:

a) la sede legale dell’associazione;

b) le generalità del legale rappresentante dell’associazione;

c) il possesso dei requisiti di cui al comma 2.

4. Alla domanda di riconoscimento è allegato lo statuto dell’associazione.



5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da parte delle articolazioni territoriali delle associazioni riconosciute. In tal caso alla domanda di cui al comma 3 è allegato l'elenco delle articolazioni territoriali accreditate, con l'indicazione del legale rappresentante di ciascuna di esse.

6. Le insegne poste all'ingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività devono contenere l'indicazione della riserva ai soli soci dell'associazione.

#### Art. 86.

##### *Esercizio dell'attività di organizzazione di viaggi*

1. Le associazioni di cui all'art. 85 sono tenute a dare preventiva comunicazione dell'inizio delle proprie attività al comune ove ha sede l'associazione o la sua articolazione territoriale, specificando:

- a) gli estremi del provvedimento di riconoscimento;
- b) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto n. 773/1931 e il possesso dell'abilitazione a direttore tecnico della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività;
- c) le attività che si intendono esercitare.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve altresì contenere la menzione dell'avvenuta stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'art. 76, comma 5, per la copertura di rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività indicate nella comunicazione medesima.

3. Ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1 è comunicata al comune.

4. Il soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività è responsabile anche delle attività esercitate dalle eventuali articolazioni territoriali di cui all'art. 85, comma 5. Il ruolo di responsabile organizzativo, che può essere svolto da un socio, è incompatibile con il ruolo di responsabile organizzativo di altra associazione.

5. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, le associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi del titolo VI, capo I, dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011.

#### Art. 87.

##### *Organizzazione occasionale di viaggi*

1. L'organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale, è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque per gli enti pubblici e di due per le organizzazioni nell'arco di un anno solare e abbiano durata media non superiore a dieci giorni.

2. Il numero di iniziative di cui al comma 1 può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché nell'arco dell'anno solare sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.

3. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa. È altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al comune, specificando, tra l'altro, l'assenza di scopo di lucro dell'iniziativa, le generalità e il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto n. 773/1931 della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività.

4. Il soggetto organizzatore è tenuto, in ogni forma di pubblicizzazione del viaggio, ad inserire gli estremi della comunicazione al comune e della polizza assicurativa.

5. Il comune esercita la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente articolo e sospende l'effettuazione dell'iniziativa quando venga superato il numero massimo delle iniziative che possono svolgersi nell'arco di un anno solare, o la durata delle medesime, o qualora non sia stato osservato l'obbligo della stipula dell'assicurazione.

#### Art. 88.

##### *Uffici di biglietteria*

1. Non è soggetta alle norme contenute nel presente titolo l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto, purché l'attività sia limitata all'emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese sono soggette a quanto previsto nel presente titolo riguardo alle agenzie di viaggio e turismo.

2. Non sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente titolo gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico.

#### Capo IV

##### VIGILANZA E SANZIONI

#### Art. 89.

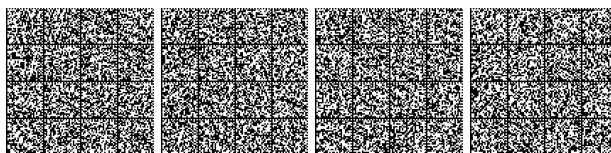
##### *Chiusura dell'attività*

1. Il Comune dispone la chiusura dell'attività delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all'art. 85:

a) qualora non si sia provveduto alla stipula della polizza assicurativa per responsabilità civile a favore del viaggiatore o, per le sole agenzie di viaggio, alla prestazione di garanzia per i casi di insolvenza o fallimento entro il termine di sospensione dell'attività, comminata quale sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell'art. 51-septies, comma 5, dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011;

b) qualora manchi il soggetto in possesso dell'abilitazione a direttore tecnico;

c) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti rispettivamente dall'art. 76, commi 1 e 2, per le agenzie di viaggio e dall'art. 86, comma 1, lettera b), per le associazioni di cui all'art. 85.



2. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura o sospensione dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

#### Art. 90.

##### *Sanzioni amministrative*

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00:

a) chiunque esercita l'attività di agenzia di viaggio senza aver presentato la SCIA di cui all'art. 77;

b) l'associazione di cui all'art. 85 che esercita l'attività senza la preventiva comunicazione di cui all'art. 86;

c) l'agenzia di viaggio e l'associazione di cui all'art. 85 che esercita l'attività senza un soggetto in possesso dell'abilitazione a direttore tecnico;

d) l'associazione di cui all'art. 85 che effettua le attività nei confronti dei non associati.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.200,00 a euro 7.200,00:

a) il direttore tecnico che contravviene all'obbligo previsto dall'art. 76, comma 4;

b) l'agenzia di viaggio che contravviene agli obblighi previsti dall'art. 77, commi 3, 4 e 6, e dagli articoli 78, 80, 81 e 82;

c) l'associazione di cui all'art. 85 che contravviene agli obblighi di cui al comma 6 del medesimo art. 85;

d) il responsabile organizzativo delle attività dell'associazione di cui all'art. 85 che esercita lo stesso ruolo presso altra associazione;

e) il soggetto organizzatore di cui all'art. 87 che contravviene agli obblighi ivi previsti.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00, chi viola gli obblighi di cui al presente titolo non altrimenti sanzionati.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

5. In caso di reiterazione di una medesima violazione di cui al presente articolo nei sei mesi successivi, l'attività è sospesa per un periodo massimo di tre mesi.

#### TITOLO VII

##### TRASPORTO TURISTICO

#### Art. 91.

##### *Criteri e limiti all'attività di trasporto turistico*

1. I comuni a più alta densità turistica, ai quali è attribuito l'indice di sintesi maggiore secondo la classificazione adottata dall'ISTAT ai sensi dell'art. 182, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), converti-

to, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, d'intesa con la Regione, ai fini della corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, possono individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per le attività di trasporto turistico effettuate utilizzando autovetture, velocipedi, motoveicoli, veicoli con caratteristiche atipiche, veicoli elettrici, aeromobili e natanti.

#### TITOLO VIII

##### PROFESSIONI TURISTICHE

#### *Capo I*

##### GUIDA TURISTICA

#### Art. 92.

##### *Definizione e disciplina della professione di guida turistica*

1. La professione di guida turistica è definita e disciplinata dalla legge 13 dicembre 2023, n. 190 (Disciplina della professione di guida turistica).

#### Art. 93.

##### *Esenzioni dall'avvalimento della prestazione professionale della guida turistica*

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 190/2023, non rientrano tra le ipotesi obbligatorie di avvalimento della prestazione professionale della guida turistica le seguenti attività:

a) attività divulgative del proprio patrimonio culturale aventi carattere non commerciale, svolte da enti pubblici, compresi quelli territoriali, tramite propri dipendenti, per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente e nell'ambito di iniziative da esso promosse e realizzate. Tali iniziative devono essere a titolo gratuito per i fruitori e realizzate con risorse proprie dell'ente;

b) attività didattiche svolte da docenti nelle materie afferenti alla loro abilitazione, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, organizzate da scuole ed istituti di ogni ordine e grado e dai soggetti riconosciuti dal sistema della formazione regionale, o tenute nell'ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale, interattivo e laboratoriale finalizzate all'accrescimento culturale individuale e di gruppo.

#### Art. 94.

##### *Pubblicità dei prezzi*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge n. 190/2023, il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali della guida turistica, quale che sia lo strumento e il canale di pubblicizzazione, contiene l'indicazione dei relativi prezzi.

2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.





*Capo II*

## ACCOMPAGNATORE TURISTICO

*Sezione I*

## DEFINIZIONE E ATTIVITÀ

## Art. 95.

*Definizione dell'attività  
di accompagnatore turistico*

1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'art. 6 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi, attraverso il territorio nazionale o estero, per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

2. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i dipendenti delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attività lavorativa.

## Art. 96.

*Esercizio della professione*

1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) attestato di qualifica professionale conseguito mediante, in alternativa:

1) superamento dell'esame di cui all'art. 97, per chi vi accede direttamente in virtù del possesso di uno dei titoli di studio indicati nel regolamento;

2) frequenza dei corsi di qualificazione professionale e superamento dell'esame di cui all'art. 97;

3) superamento di esame pubblico sostenuto in altra regione.

b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

2. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede su istanza dell'interessato all'abilitazione all'esercizio della professione e al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia, secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

3. L'esercizio della professione di accompagnatore turistico in qualità di lavoratore autonomo è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.

4. La cessazione dell'attività di accompagnatore turistico in qualità di lavoratore autonomo è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP a cui è stata presentata la SCIA.

5. L'esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell'Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

## Art. 97.

*Corsi di qualificazione*

1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per accompagnatori turistici, ai sensi della normativa regionale vigente.

2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica dell'accompagnatore turistico e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualifica.

3. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e alla conoscenza di una lingua straniera.

## Art. 98.

*Modalità e contenuti  
dei corsi di qualificazione*

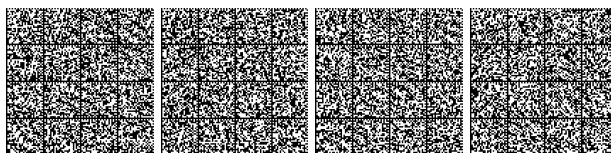
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'art. 97, il numero delle ore, con le relative modalità di erogazione, le modalità di accesso e il livello minimo di conoscenza della lingua straniera.

## Art. 99.

*Pubblicità dei prezzi*

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici contiene l'indicazione dei relativi prezzi.

2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.



*Sezione II*  
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 100.

*Sanzioni amministrative*

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00:

a) chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore turistico senza aver ottenuto l'abilitazione;

b) chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore turistico in qualità di lavoratore autonomo senza aver presentato la SCIA;

c) i soggetti di cui agli articoli 75 e 85 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.000,00 l'accompagnatore turistico che contravviene al divieto di cui all'art. 100, comma 2.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 l'accompagnatore turistico che contravviene al disposto dell'art. 99, comma 1.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

5. Il comune, nei casi di cui ai commi 1 e 2 che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell'anno, può sospendere l'attività fino ad un massimo di trenta giorni.

Art. 101.

*Divieto di prosecuzione dell'attività*

1. La prosecuzione dell'attività professionale di accompagnatore turistico è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. In tal caso, è ritirata la tessera di riconoscimento.

*Capo III*

GUIDA AMBIENTALE

*Sezione I*

DEFINIZIONE E ATTIVITÀ

Art. 102.

*Definizione dell'attività di guida ambientale*

1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'art. 6 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le

caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi i percorsi che richiedono comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche.

2. Con il regolamento sono individuate le articolazioni della professione.

3. Le guide ambientali collaborano:

a) con la Regione, gli enti locali e gli enti parco regionali, per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);

b) con le istituzioni scolastiche, per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e nei programmi di educazione ambientale.

Art. 103.

*Esercizio della professione*

1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per l'esercizio della professione di guida ambientale, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e qualificazione professionale:

1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, frequenza dei corsi di qualificazione professionale e superamento dell'esame di cui all'art. 105;

2) titolo di studio universitario tra quelli indicati nel regolamento e superamento dell'esame di cui all'art. 105;

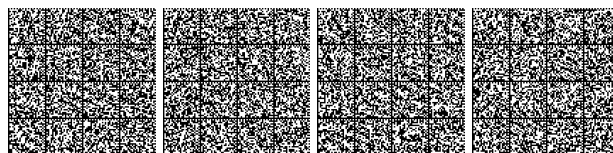
3) abilitazione all'esercizio della professione conseguita in altra regione, in esito al superamento di esame conclusivo di un corso di qualificazione professionale con contenuti equivalenti a quelli determinati ai sensi dell'art. 105;

b) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione, attestata da certificato rilasciato dalla azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;

c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

2. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede su istanza dell'interessato all'abilitazione all'esercizio della professione e al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia, secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

3. L'esercizio della professione di guida ambientale in qualità di lavoratore autonomo è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.



4. La cessazione dell'attività di guida ambientale in qualità di lavoratore autonomo è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP a cui è stata presentata la SCIA.

5. L'esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell'Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 206/2007.

6. La guida ambientale è obbligata alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

#### Art. 104.

##### *Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale*

1. Le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine iscritte nell'apposito albo professionale regionale di cui all'art. 126, possono esercitare la professione di guida ambientale escursionistica.

2. Le guide del parco o della riserva naturale già abilitate ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) possono continuare ad esercitare l'attività esclusivamente nel parco o riserva naturale di pertinenza. Possono altresì esercitare la professione di guida ambientale, nella specialità attinente, nel caso in cui la loro formazione ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale n. 49/1995, abbia garantito la conoscenza generale dell'intero territorio regionale.

3. I soggetti di cui al comma 2 che intendono esercitare la professione di guida ambientale devono possedere i requisiti e sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 103, fatta eccezione per il possesso dell'abilitazione professionale.

4. L'ente gestore del parco o della riserva naturale può rilasciare alle guide ambientali abilitate ai sensi della presente legge un attestato di specializzazione di guida del parco o della riserva di riferimento, a seguito dell'espletamento di un corso di specializzazione e del superamento del relativo esame.

#### Art. 105.

##### *Corsi di qualificazione e specializzazione*

1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide ambientali, ai sensi della normativa regionale vigente.

2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica della guida ambientale nella singola articolazione, si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio del relativo attestato.

3. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica espletata secondo le modalità stabilite dalla Regione.

4. I corsi di specializzazione sono finalizzati all' ampliamento delle competenze e all'approfondimento delle conoscenze e comprendono l'acquisizione di nuove tecniche, l'uso di mezzi e la specializzazione su porzioni di territorio.

5. I corsi di specializzazione sono riservati a coloro che già esercitano l'attività di guida ambientale e si concludono con un esame e con il rilascio di un attestato.

#### Art. 106.

##### *Modalità e contenuti dei corsi*

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui agli articoli 104, comma 4, e 105, il numero delle ore e le modalità di accesso.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati eventuali casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di avere già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

#### Art. 107.

##### *Obblighi professionali*

1. Le guide ambientali garantiscono lo svolgimento dell'escursione nella sicurezza per i propri clienti graduando la difficoltà dei percorsi alle effettive capacità degli stessi.

#### Art. 108.

##### *Pubblicità dei prezzi*

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali contiene l'indicazione dei relativi prezzi.

2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

#### Sezione II

##### VIGILANZA E SANZIONI

#### Art. 109.

##### *Sanzioni amministrative*

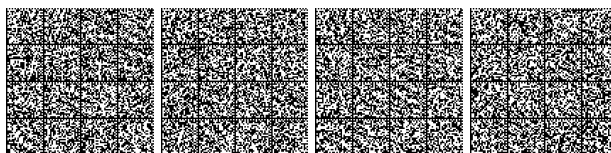
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00:

a) chiunque esercita l'attività professionale di guida ambientale senza aver ottenuto l'abilitazione;

b) chiunque esercita l'attività professionale di guida ambientale in qualità di lavoratore autonomo senza aver presentato la SCIA;

c) i soggetti di cui agli articoli 75 e 85 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).

2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.000,00, la guida ambientale che contravviene al divieto di cui all'art. 108, comma 2.





3. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00, la guida ambientale che contravviene al disposto dell'art. 108, comma 1.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

#### Art. 110.

##### *Divieto di prosecuzione dell'attività*

1. La prosecuzione dell'attività di guida ambientale è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

2. In caso di divieto di prosecuzione dell'attività è ritirata la tessera di riconoscimento.

#### Capo IV

##### MAESTRO DI SCI

#### Sezione I

##### DEFINIZIONE E ATTIVITÀ

#### Art. 111.

##### *Definizione dell'attività di maestro di sci*

1. È maestro di sci, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

2. Le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci sono individuate e delimitate ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati).

#### Art. 112.

##### *Albo professionale regionale dei maestri di sci*

1. È istituito l'albo professionale regionale dei maestri di sci, nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana la professione di maestro di sci. Si intende esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che ha un recapito in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni.

2. L'albo professionale regionale dei maestri di sci è tenuto ed aggiornato dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'art. 118, sotto la vigilanza della Regione, che la esercita nelle forme previste dall'art. 122.

3. L'albo professionale regionale dei maestri di sci è suddiviso, per specialità, nelle seguenti sezioni:

- a) maestri di sci alpino;
- b) maestri di sci di fondo;
- c) maestri di sci di snowboard.

4. L'iscrizione nell'albo professionale regionale dei maestri di sci ha efficacia per tre anni, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all'art. 113, comma 1, lettera a), nonché dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'art. 114.

5. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo professionale regionale dei maestri di sci ai sensi della legge regionale n. 86/2016 sono iscritti d'ufficio nell'albo di cui al comma 1.

#### Art. 113.

##### *Requisiti per l'iscrizione all'albo*

1. Possono essere iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza;
- b) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
- d) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'art. 114 e il superamento dei relativi esami.

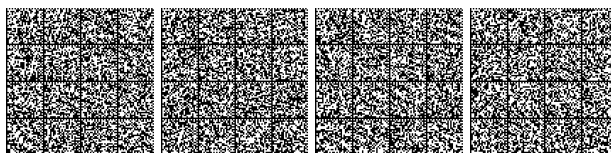
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci, di cui all'art. 118, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

#### Art. 114.

##### *Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione*

1. La Regione riconosce corsi di qualificazione e di specializzazione professionale per maestri di sci, nonché di aggiornamento obbligatorio, ai sensi della normativa regionale vigente.

2. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci prevedendo, per le materie di carattere tecnico e didattico, l'impiego di istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali.



3. I corsi di qualificazione professionale assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica del maestro di sci nella singola specialità e si concludono con un esame e con il rilascio del relativo attestato.

4. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale pratica.

5. I corsi di aggiornamento si riferiscono alle stesse materie di insegnamento previste per i corsi di qualificazione. L'attestato di frequenza finale viene rilasciato ai soli soggetti che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il 75 per cento delle ore di insegnamento.

6. Il maestro di sci che si trovi nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia o di altro comprovato motivo di forza maggiore è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso, la validità dell'iscrizione nell'albo professionale è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato e, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'art. 113, comma 1, lettera a).

7. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'acquisizione di particolari tecniche, sono riservati ai soggetti già iscritti all'albo professionale e si concludono con il rilascio del relativo attestato.

#### Art. 115.

##### *Modalità e contenuti dei corsi*

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'art. 114, il numero delle ore e le modalità di accesso. Le materie e gli argomenti dei corsi sono determinati nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrano di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

3. I maestri di sci già abilitati in una specialità che hanno superato la prova attitudinale per l'ammissione ai corsi di qualificazione di altra specialità sono esonerati dal corso di formazione e dall'esame limitatamente alle materie già oggetto del corso di formazione per il quale è stata ottenuta l'abilitazione.

#### Art. 116.

##### *Maestri di sci di altre regioni e stati*

1. I maestri di sci già iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci in Toscana richiedono l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana.

2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'art. 113.

3. I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni o province autonome che intendono esercitare temporaneamente o saltuariamente in Toscana ne danno preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.

4. Ai maestri di sci cittadini di stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia non iscritti in alcun albo regionale che intendono esercitare in Toscana la professione, in maniera stabile o in via occasionale e temporanea, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 206/2007.

5. Gli obblighi di cui al comma 3, non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre regioni, province autonome o da altri stati che esercitano temporaneamente in Toscana.

6. Ai cittadini di stati non membri dell'Unione europea che vogliono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci si applicano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

7. L'esercizio stabile della professione dei maestri di sci di stati non appartenenti all'Unione europea è subordinato alla iscrizione nell'albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. L'iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 113.

8. I maestri di sci di stati non membri dell'Unione europea non iscritti in albi professionali italiani possono esercitare temporaneamente in Toscana previa richiesta di nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. Il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza e di verifica della reciprocità di trattamento.

#### Art. 117.

##### *Esercizio abusivo della professione*

1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale.

#### Art. 118.

##### *Collegio regionale dei maestri di sci*

1. Il Collegio regionale dei maestri di sci è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione; ne fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della Regione, nonché i maestri di sci che abbiano momentaneamente sospeso l'attività oppure l'abbiano cessata.



2. Sono organi del collegio:

a) l'Assemblea, costituita da tutti i membri del collegio;

b) il Consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall'Assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d);

c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'Assemblea del collegio:

a) eleggere il Consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del collegio;

c) eleggere i propri rappresentanti nel Collegio nazionale dei maestri di sci;

d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del collegio, su proposta del Consiglio direttivo;

e) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal Consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al Consiglio direttivo del collegio:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo;

b) vigilare sull'esercizio della professione;

c) applicare le sanzioni disciplinari;

d) collaborare con la Regione nell'organizzazione delle attività formative di cui agli articoli 114 e 115;

e) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;

f) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci.

5. Il Consiglio regionale, su richiesta di una regione contigua e previa intesa con la medesima, sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, può deliberare la trasformazione del Collegio regionale in Collegio interregionale.

Art. 119.

#### *Scuole di sci*

1. Agli effetti della presente legge, per scuola di sci si intende qualunque organizzazione operante sul territorio regionale che si avvalga dell'attività professionale coordinata di più maestri di sci. Le scuole di sci devono avere sede nelle aree sciistiche di cui all'art. 111, comma 2.

2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi derivanti alle persone e conseguenti all'esercizio dell'insegnamento da parte dei maestri di sci aderenti alla scuola, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il legale rappresentante di una associazione o società di maestri di sci che intende istituire una scuola di sci trasmette, esclusivamente in via telematica, la SCIA al SUAP del comune in cui intende ubicare la sede della scuola, attestando il possesso dei requisiti e l'assolvi-

mento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso sulla neve.

4. Alla SCIA è allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva dei maestri di sci alla gestione e all'organizzazione della scuola.

Art. 120.

#### *Pubblicità dei prezzi*

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di maestro di sci contiene l'indicazione dei relativi prezzi.

2. Le scuole di sci espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.

3. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

#### *Sezione II*

#### *VIGILANZA E SANZIONI*

Art. 121.

#### *Sanzioni disciplinari*

1. I maestri di sci iscritti nell'albo regionale che si rendono colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, oppure delle norme di comportamento previste dalla presente legge e dalla legge n. 81/1991, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dall'albo per un periodo compreso tra un mese e un anno;

d) radiazione dall'albo.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al Consiglio direttivo del Collegio nazionale dei maestri di sci entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.

Art. 122.

#### *Vigilanza della Regione sul Collegio regionale dei maestri di sci*

1. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci spetta alla Giunta regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Collegio regionale dei maestri di sci trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:

a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo, corredati della relativa documentazione;





b) i provvedimenti del Collegio regionale dei maestri di sci in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi della presente legge.

3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale dei maestri di sci.

4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale dei maestri di sci. In tal caso, le funzioni del Consiglio direttivo sono affidate a un commissario straordinario fino all'elezione del nuovo consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

#### Art. 123.

##### *Sanzioni amministrative*

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00:

a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di sci senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'art. 112;

b) il maestro di sci di uno stato non membro dell'Unione europea che esercita temporaneamente l'attività senza aver ottenuto il preventivo nulla osta di cui all'art. 116, comma 8.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.000,00 il maestro di sci che contravviene alla disposizione dell'art. 120, comma 3. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di sci.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00:

a) il maestro di sci iscritto ad albo regionale che esercita temporaneamente l'attività senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 116, comma 3;

b) il maestro di sci o le scuole di sci che violano l'art. 120, commi 1 e 2.

4. L'esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.600,00.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

#### Art. 124.

##### *Divieto di prosecuzione dell'attività*

1. La prosecuzione dell'attività professionale di maestro di sci è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.

## Capo V GUIDA ALPINA

### Sezione I

#### DEFINIZIONE E ATTIVITÀ

#### Art. 125.

##### *Definizione dell'attività di guida alpina*

1. È guida alpina, ai sensi dell'art. 2 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni, sia su roccia sia su ghiaccio, o in escursioni in montagna;

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. La professione si articola in due gradi:

a) aspirante guida;

b) guida alpina-maestro d'alpinismo.

3. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui al comma 1, con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide alpine.

4. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche o sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.

5. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro d'alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione. In difetto, il diritto all'iscrizione all'albo professionale di cui all'art. 126 decade.

6. Le guide alpine, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, sono tenute a prestare la loro opera di soccorso compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

#### Art. 126.

##### *Albo professionale regionale delle guide alpine*

1. È istituito l'albo professionale regionale delle guide alpine, nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana la professione di guida alpina.

2. L'albo professionale regionale delle guide alpine è distinto in due sezioni nelle quali sono iscritti, rispettivamente, gli aspiranti guide e le guide alpine-maestri di alpinismo. L'albo è tenuto e aggiornato dal Collegio regionale delle guide alpine di cui all'art. 131, sotto la vigilanza della Regione, che la esercita nelle forme previste dall'art. 135.



3. È da intendersi esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni.

4. L'iscrizione nell'albo professionale regionale delle guide alpine ha efficacia per tre anni ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all'art. 127, comma 1, lettera b), nonché dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'art. 128.

5. La guida alpina impossibilitata a frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso, la validità dell'iscrizione nell'albo professionale regionale delle guide alpine è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato e, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'art. 127, comma 1, lettera b).

6. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale regionale delle guide alpine, permane la facoltà di reinscrizione allo stesso nei successivi sei anni dietro presentazione delle certificazioni di cui al comma 4.

7. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo professionale regionale delle guide alpine ai sensi della legge regionale n. 86/2016 sono iscritti d'ufficio nell'albo di cui al comma 1.

#### Art. 127.

##### *Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale regionale delle guide alpine*

1. Possono essere iscritti nell'albo professionale regionale delle guide alpine coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;
- b) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale del Comune di residenza;
- c) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- d) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
- e) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'art. 128 ed il superamento dei relativi esami.

2. Il Collegio regionale delle guide alpine, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

#### Art. 128.

##### *Corsi di qualificazione e aggiornamento*

1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per aspiranti guide e guide alpine-maestri di alpinismo, nonché i corsi di aggiornamento obbligatorio.

2. Ai corsi di qualificazione per guide alpine-maestri di alpinismo sono ammessi unicamente gli aspiranti guida che abbiano esercitato la professione per almeno due anni.

3. L'ammissione ai corsi di qualificazione per aspiranti guida è subordinata al superamento di una prova pratica attitudinale.

4. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine di cui all'art. 131 e avvalendosi del Collegio nazionale delle guide alpine di cui all'art. 15 della legge n. 6/1989.

5. I corsi di aggiornamento obbligatorio si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza alle sole guide che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il 75 per cento delle ore di insegnamento.

#### Art. 129.

##### *Modalità e contenuti dei corsi*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Collegio regionale delle guide alpine, determina le materie oggetto dei corsi di cui all'art. 128, il numero delle ore e le modalità di accesso.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrano di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

#### Art. 130.

##### *Guide alpine di altre regioni e stati*

1. Le guide alpine già iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale delle guide alpine della Toscana.

2. Il Collegio regionale delle guide alpine di cui all'art. 131 provvede all'iscrizione dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 127.

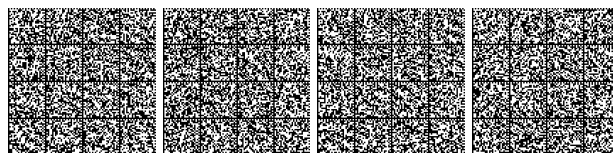
3. L'esercizio, della professione da parte di guide alpine che provengono dall'estero o da altre regioni italiane e che accompagnano loro clienti non è subordinato all'iscrizione nell'albo.

4. L'iscrizione, per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, è subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell'equivalenza del titolo rilasciato nello stato di provenienza.

#### Art. 131.

##### *Collegio regionale delle guide alpine*

1. Il Collegio regionale delle guide alpine è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione; del Collegio regionale delle guide alpine fanno parte tutti



gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti nell'albo regionale, nonché le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti in Toscana.

2. Sono organi del Collegio regionale delle guide alpine:

a) l'Assemblea, costituita da tutti i membri del collegio;

b) il Consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall'assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d);

c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo e scelto fra le guide alpine maestri di alpinismo componenti il Consiglio direttivo stesso.

3. Spetta all'Assemblea del collegio:

a) eleggere il Consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del collegio;

c) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal Consiglio o sulla quale una pronuncia dell'Assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti;

d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del collegio, su proposta del Consiglio direttivo.

4. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio regionale delle guide alpine:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo;

b) vigilare sull'esercizio della professione ed applicare le sanzioni disciplinari;

c) collaborare con la Regione e con ogni altro ente, anche ai fini della tutela dell'ambiente montano, nonché della promozione dell'alpinismo e del turismo montano;

d) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;

e) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento di guida alpina.

#### Art. 132.

##### *Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo*

1. Agli effetti della presente legge, per scuola di alpinismo e di sci-alpinismo si intende qualunque organizzazione operante sul territorio regionale che si avvalga dell'attività professionale coordinata di più guide alpine.

2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi conseguenti all'esercizio dell'attività da parte delle guide alpine aderenti alla scuola, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'istituzione di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per il territorio in cui s'intende ubicare la scuola.

4. La SCIA è presentata dal legale rappresentante di un'associazione o società di guide alpine e attesta il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonché l'impe-

gno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso in montagna.

5. Alla SCIA è allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva delle guide alpine alla gestione e all'organizzazione della scuola.

#### Art. 133.

##### *Pubblicità dei prezzi*

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di guida alpina contiene l'indicazione dei relativi prezzi.

2. Le scuole di alpinismo e sci-alpinismo espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.

3. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

#### Sezione II

##### VIGILANZA E SANZIONI

#### Art. 134.

##### *Sanzioni disciplinari*

1. Le guide alpine iscritte nell'albo regionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero dalle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalla legge n. 6/1989, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dell'albo per un periodo compreso tra un mese ed un anno;

d) radiazione dall'albo.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo del Collegio regionale delle guide alpine a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al Consiglio direttivo del Collegio nazionale delle guide alpine, entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.

#### Art. 135.

##### *Vigilanza della Regione sul Collegio regionale delle guide alpine*

1. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide alpine spetta alla Giunta regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presidente del Collegio regionale delle guide alpine trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:

a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo, corredati della relativa documentazione;

b) i provvedimenti del Collegio regionale delle guide alpine in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi della presente legge.





3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale delle guide alpine.

4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio regionale delle guide alpine che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale delle guide alpine; in tal caso, le funzioni del Consiglio direttivo sono affidate ad un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo Consiglio direttivo, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Art. 136.

#### *Sanzioni amministrative*

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, chiunque eserciti stabilmente la professione di guida alpina senza essere iscritto nell'albo professionale regionale delle guide alpine di cui all'art. 126, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00.

2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.000,00 la guida alpina che contravviene alla disposizione dell'art. 133, comma 3. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui contravviene a tale disposizione una scuola di alpinismo e sci-alpinismo.

3. Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 le guide alpine e le scuole di alpinismo e sci-alpinismo che contravvengono alle disposizioni dell'art. 133, commi 1 e 2.

4. L'esercizio abusivo di scuole di alpinismo e sci-alpinismo, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.600,00.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.

Art. 137.

#### *Divieto di prosecuzione dell'attività*

1. La prosecuzione dell'attività professionale di guida alpina è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.

### TITOLO IX

### VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 138.

#### *Vigilanza e controllo*

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza degli enti a cui è attribuita la funzione di amministrazione attiva.

2. In caso di infrazioni concernenti le professioni di maestro di sci e di guida alpina, i comuni provvedono ad inviare al rispettivo collegio regionale dei maestri di sci e delle guide alpine copia dei verbali di accertamento delle infrazioni riguardanti i soggetti iscritti nel relativo albo professionale.

### TITOLO X

### NORME TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI

Art. 139.

#### *Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello*

1. Nell'esercizio delle attività di cui alla presente legge si applicano i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro del settore turismo, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli accordi sindacali di secondo livello.

Art. 140.

#### *Disposizioni transitorie in materia di sistema informativo regionale del turismo*

1. Per l'anno 2025 il comune capoluogo di provincia o la Città metropolitana di Firenze esercita, con riferimento a tutto il territorio provinciale o metropolitano, le funzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), relativamente ai comuni ricompresi nella comunità d'ambito turistico che non hanno ancora provveduto ad adeguare la convenzione o lo statuto dell'unione di comuni ai fini dell'esercizio associato delle funzioni medesime.

Art. 141.

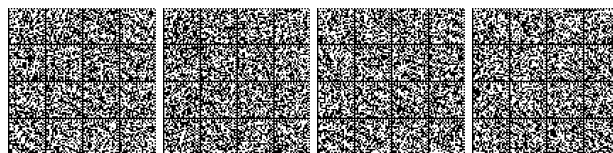
#### *Norma finanziaria*

1. Al finanziamento degli oneri relativi alle funzioni in materia di sistema informativo regionale del turismo, riservate alla Regione ai sensi dell'art. 13, comma 2, stimati complessivamente in euro 900.000,00 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, si fa fronte per euro 540.000,00 annui con le risorse a valere sugli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 1 «Spese correnti» e per euro 360.000,00 annui a valere sugli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 10 «Risorse umane», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 – 2027.

2. Ai fini della copertura di una quota degli oneri di cui al comma 1, per l'importo di euro 360.000,00, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027, per l'annualità 2025 per competenza e cassa e, per ciascuna delle annualità 2026 e 2027, per sola competenza:

in diminuzione, Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 360.000,00;

in aumento, Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 10 «Risorse umane», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 360.000,00.



3. Al finanziamento degli oneri relativi alle funzioni attribuite ai comuni ricompresi nelle comunità d'ambito turistico ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c), e dell'art. 13, comma 3, stimati in euro 2.371.000,00 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse a valere sugli stanziamenti della Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 – 2027.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

5. Dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli da 1 a 8, da 10 a 12 e da 14 a 149, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono quantificate le risorse, nell'ambito di quelle di cui al comma 3, relative all'annualità 2025 che permangono ai comuni capoluogo di provincia e alla Città metropolitana di Firenze nel caso in cui continuino ad esercitare le funzioni ai sensi dell'art. 140, comma 1.

#### Art. 142.

*Disposizioni transitorie in materia di classificazione delle strutture ricettive, di agenzie di viaggio e di associazioni pro-loco*

1. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di classificazione di strutture ricettive, di agenzie di viaggio e di associazioni pro-loco restano competenti i comuni capoluogo di provincia e la Città Metropolitana di Firenze.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze trasferiscono la documentazione inerente alle associazioni pro-loco iscritte nei propri albi ai comuni territorialmente competenti in relazione alla sede legale dell'associazione, ai fini dell'iscrizione negli elenchi comunali.

#### Art. 143.

*Disposizioni transitorie in materia di strutture alberghiere*

1. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), in assenza dei requisiti di cui all'art. 34-bis, comma 3, lettere b), c) e d), della medesima legge regionale n. 42/2000.

#### Art. 144.

*Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione*

1. Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e di bed and breakfast in forma non imprenditoriale alla data di entrata in vigore della presente legge possono conti-

nuare ad esercitare l'attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della legge regionale n. 86/2016.

2. Coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della legge regionale n. 86/2016.

3. Le disposizioni di cui all'art. 41, comma 3, si applicano a far data dal 1° luglio 2026. Fino a tale data le abitazioni utilizzate per le attività di cui al medesimo art. 41 possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d'uso residenziale sia turistico-ricettiva.

4. Per le attività di cui all'art. 41 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve diverse disposizioni previste dai comuni, il mutamento di destinazione d'uso delle relative abitazioni in assenza di opere edilizie verso la categoria funzionale turistico-ricettiva non comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione.

#### Art. 145.

*Disposizioni transitorie in materia di albergo diffuso*

1. Gli alberghi diffusi abilitati alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare secondo le disposizioni della legge regionale n. 86/2016.

2. Le disposizioni relative alla destinazione d'uso di cui all'art. 47, comma 8, si applicano a far data dal 1° luglio 2026. Fino a tale data, fatto salvo quanto previsto dal medesimo art. 47, comma 10, gli alloggi utilizzati per l'attività di albergo diffuso possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d'uso residenziale sia turistico-ricettiva.

3. Per le attività di cui all'art. 47 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve diverse disposizioni previste dai comuni, il mutamento di destinazione d'uso dei relativi alloggi in assenza di opere edilizie verso la categoria funzionale turistico-ricettiva non comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione.

#### Art. 146.

*Approvazione del regolamento di attuazione*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento di attuazione di cui all'art. 5.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 «Testo unico del sistema turistico regionale») continua ad essere applicato nelle parti compatibili con la presente legge.



## Art. 147.

*Definizione delle comunità  
di ambito turistico*

1. Le comunità di ambito turistico sono definite nell'allegato A (Comunità di ambito turistico) della presente legge.

## Art. 148.

*Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 4, comma 1, lettera a), comma 2 e comma 6, l'art. 13, comma 7, lettera d), e l'art. 14, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

b) la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

c) la legge regionale 14 luglio 2017, n. 34 (Disposizioni in materia di affittacamere. Modifiche alla legge regionale n. 86/2016);

d) la legge regionale 17 ottobre 2017, n. 58 (Norme in materia di affittacamere, bed and break-fast e obblighi di comunicazione. Modifiche alla legge regionale n. 86/2016);

e) la legge regionale 18 maggio 2018, n. 24 (Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla legge regionale n. 86/2016);

f) gli articoli da 26 a 43 della legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018);

g) la legge regionale 14 giugno 2019, n. 32 (Disposizioni in materia di cabina di regia, locazioni turistiche e corsi ed esami per guida turistica. Modifiche alla legge regionale n. 86/2016);

h) gli articoli da 26 a 30 della legge regionale 6 luglio 2020, n. 51 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019).

## Art. 149.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 dicembre 2024

GIANI

(Omissis).

25R00004

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2025, n. 1.

**Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2025).**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Speciale - n. 37 del 7 febbraio 2025)

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

## ATTO DI PROMULGAZIONE N. 1

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 16/1 del 30 dicembre 2024;

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 2025, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2025- 2027 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2025).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente:* MARSILIO

**Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2025).**

## Capo I

## Disposizioni finanziarie

## Art. 1.

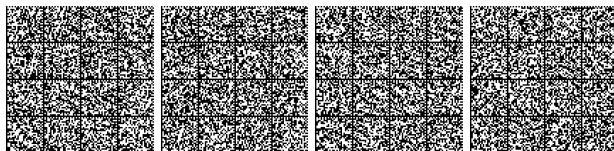
## Spese obbligatorie

1. Per il triennio 2025-2027 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli riguardanti le spese obbligatorie così come indicate nell'allegato al bilancio di previsione 2025-2027, denominato «Elenco delle spese obbligatorie».

## Art. 2.

## Stanziamenti continuativi e limiti d'impegno

1. Per il triennio 2025/2027 sono autorizzati gli stanziamenti continuativi e i limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella «Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno», di cui all'allegato 1 alla presente legge.





## Art. 3.

*Rifinanziamento di leggi regionali*

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 è autorizzato il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella «Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali», di cui all'allegato 2 alla presente legge.

2. Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

## Art. 4.

*Disposizioni in materia di finanziamento di ulteriori interventi di particolare rilevanza*

1. Le risorse eventualmente rese disponibili in virtù dell'inserimento, nell'ambito della programmazione nazionale e comunitaria, di alcuni degli interventi già oggetto di finanziamento a valere su risorse regionali, potranno essere destinate prioritariamente all'incremento delle dotazioni degli stanziamenti riferibili a spese obbligatorie e non obbligatorie ritenute di particolare rilevanza nel triennio oggetto di programmazione.

2. Con successivi provvedimenti normativi, da adottarsi all'esito dell'eventuale inserimento degli interventi interessati nell'ambito della menzionata programmazione nazionale e comunitaria, si provvederà all'adozione delle connesse variazioni di bilancio.

## Art. 5.

*Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali*

1. In base alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della *governance* economica europea, secondo le modalità previste dai commi da 785 a 794, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, secondo un riparto effettuato, entro il 28 febbraio 2025, in sede di auto coordinamento tra le regioni, formalizzato nei termini ivi previsti.

3. Nelle more del perfezionamento dell'iter sopra menzionato, nell'ambito di Missione 20, Programma 03, Titolo 1, è accantonata prudenzialmente una somma pari ad euro 8.850.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, fatti salvi i successivi adeguamenti dello stanziamento di che trattasi, ricorrendone le condizioni.

## Art. 6.

*Indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica*

1. Al fine di assolvere, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), il fondo di cui all'art. 16 della legge regionale 18 ottobre 2024, n. 16 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Pagamento a favore di CRAS S.r.l., Azione C.1 Progetto LIFE + A. GreeNet. - e ulteriori disposizioni urgenti) è finanziato altresì per il triennio 2025-2027 per l'importo annuo di euro 11.075.000,00, da fronteggiare con l'apposito stanziamento di cui a Missione 20, Programma 03, Titolo 1.

## Capo II

*Ulteriori disposizioni*

## Art. 7.

*Iniziative ed eventi in ambito sportivo*

1. Al fine di promuovere lo sport quale fondamentale strumento di coesione sociale e di volano economico per l'intero territorio, la Regione Abruzzo sostiene le importanti iniziative e gli eventi di particolare rilevanza di seguito indicati, assegnando per l'annualità 2025 un contributo per ciascuno degli interventi in menzione, da stanziare su specifici capitoli di nuova istituzione nell'ambito di Missione 06, Programma 01, Titolo 1 della spesa e precisamente:

- a) UCI Coppa del mondo para olimpica ciclismo euro 200.000,00;
- b) Giro d'Abruzzo categoria *juniores* 2025 euro 60.000,00;
- c) FIRA S.p.a. - Tappa Abruzzo Tirreno-Adriatica euro 120.000,00.

## Art. 8.

*Contributo straordinario per realizzazione manifestazione in materia agroalimentare «Marsicaland»*

1. Allo scopo di sostenere la realizzazione dell'importante evento in ambito agroalimentare, per lo sviluppo e la crescita del territorio, oltre che per la valorizzazione dei prodotti locali, «Festival diffuso dell'agroalimentare» denominato Marsicaland, per l'esercizio 2025 la Regione Abruzzo stanZIA un contributo pari ad euro 70.000,00 in favore dell'Azienda regionale delle aree produttive (ARAP), di cui alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive), in qualità di soggetto attuatore dell'intervento ed in funzione del protocollo di intesa sottoscritto tra le parti nel 2023, su apposito capitolo di nuova istituzione nell'ambito di Missione 16, Programma 01, Titolo 1 della spesa.

## Art. 9.

*Iniziative ed eventi in ambito turistico*

1. Al fine di promuovere il turismo quale fondamentale strumento di coesione sociale e di promozione socio-economica dell'intero territorio, la Regione Abruzzo partecipa agli eventi di particolare rilevanza di seguito indicati, prevedendo a tal fine lo stanziamento nell'esercizio 2025 delle necessarie risorse su specifici capitoli di nuova istituzione nell'ambito di Missione 07, Programma 01, Titolo 1 della spesa e precisamente:

- a) partecipazione ad eventi fieristici in ambito turistico nazionali ed internazionali: euro 500.000,00;
- b) Raduno regionale ANA - Sezione Abruzzo: euro 20.000,00.

## Art. 10.

*Affidamento in house servizi Dipartimento presidenza-programmazione-turismo*

1. Al fine di consentire l'affidamento *in house* di ulteriori servizi in favore di Fira S.p.a. da parte del Dipartimento presidenza-programmazione-turismo, è autorizzata la iscrizione di ulteriori risorse per l'importo di euro 800.000,00, nello stanziamento appositamente istituito nell'ambito di Missione 06, Programma 01, Titolo 1 della spesa.

## Art. 11.

*Realizzazione sede unica Regione Abruzzo in Pescara*

1. Ai fini del reperimento delle risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria degli interventi volti alla realizzazione dell'immobile da adibire a sede unica della Regione Abruzzo in Pescara, nell'esercizio 2025 l'ente potrà autorizzare il ricorso all'indebitamento, nei termini che verranno definiti con successivo provvedimento normativo e ciò previa puntuale quantificazione dei connessi oneri ed in presenza delle condizioni di legge.



## Art. 12.

*Partecipazione della Regione  
alla Fondazione Genti d'Abruzzo - Onlus*

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 8 dello Statuto regionale, riconosce l'importanza della Fondazione Genti d'Abruzzo - Onlus, di seguito denominata Fondazione, alla quale partecipa quale ente fondatore ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (legge finanziaria regionale 2004).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione contribuisce al sostegno della Fondazione attraverso la concessione alla medesima di un contributo annuale pari ad euro 30.000,00.

## Art. 13.

*Finanziamento leggi regionali in ambito culturale*

1. Per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, è autorizzato il finanziamento di leggi regionali di spesa nell'ambito del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, per gli importi indicati nella seguente tabella:

| Leggi regionali da finanziare                                  | 2025       | 2026       | 2027       |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Art. 20, l.r. n. 16/2020 - Notte dei serpenti, transumanza     | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Tutela delle minoranze linguistiche - art. 8, l.r. n. 23/2020  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| Festival Dannunziano - l.r. n. 20/2019                         | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Progetti valorizzazione patrimonio medievale - l.r. n. 19/2020 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede mediante gli stanziamenti appositamente allocati nell'ambito di Titolo 1, Missione 05, Programma 02, dello stato generale della spesa.

## Art. 14.

*Disposizioni per realizzazione degli interventi in conto investimento*

1. Al finanziamento delle maggiori dotazioni necessarie per la realizzazione degli interventi in conto investimento a valere sul triennio 2025-2027, per l'importo di euro 1.050.000,00, provvede direttamente il Consiglio regionale con le risorse rese disponibili per il corrispondente ammontare.

2. Relativamente all'esercizio 2027, le maggiori dotazioni rese disponibili, pari ad euro 830.000,00, confluiscono nella parte corrente del bilancio di previsione 2025-2027 del Consiglio regionale.

## Art. 15.

*Contributo in favore del Convitto nazionale «M. Delfico»*

1. La Regione Abruzzo, per l'anno 2025, riconosce al Convitto nazionale «M. Delfico» un contributo di euro 320.000,00 per far fronte ai maggiori oneri per il vitto e l'alloggio dei convittori e del personale educativo, derivanti dal provvedimento di sequestro preventivo dell'immobile di proprietà disposto con ordinanza del Tribunale di Teramo notificata in data 3 ottobre 2024.

## Art. 16.

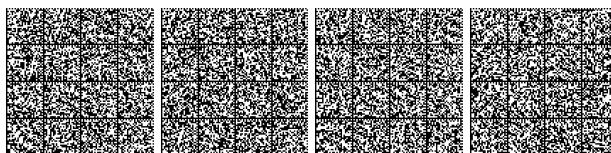
*Contributo in favore dell'organizzazione di volontariato - Vittoria La Città dei Ragazzi Vittoria ETS  
per il progetto psicoeducativo di inclusione sociale attivato nel Centro diurno di Alanno (Pe)*

1. Allo scopo di sostenere la valenza del progetto psicoeducativo di inclusione sociale attivato nel Centro diurno di Alanno (Pe) che ha finalità di inclusione sociale/riabilitativo/abilitativo, nell'ambito di Missione 12, Programma 04, Titolo 1 dello stato generale della spesa del bilancio regionale di previsione 2025-2027, è autorizzata l'iscrizione di specifico stanziamento volto al riconoscimento di un contributo straordinario in favore dell'organizzazione di volontariato - Vittoria La Città dei Ragazzi Vittoria ETS di importo pari ad euro 80.000,00 per l'esercizio 2025.

## Art. 17.

*Copertura finanziaria della legge regionale n. 44/2016*

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri relativi all'aiuto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara e ulteriori disposizioni), per l'esercizio 2025, è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di euro 60.000,00, appositamente allocato nell'ambito di Missione 14, Programma 05, Titolo 1 dello stato generale della spesa.



## Art. 18.

*Interventi ed iniziative di particolare rilevanza in ambito regionale*

1. Per il finanziamento di interventi e di iniziative di particolare rilevanza per il territorio regionale di cui al comma 2, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2025, è autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato «Fondo per il rifinanziamento di interventi di particolare rilevanza in ambito regionale» di importo complessivo pari ad euro 5.600.000,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, per il menzionato ammontare complessivo di euro 5.600.000,00, al finanziamento dei seguenti interventi ed iniziative ritenuti prioritari dall'amministrazione:

|                                                                                                                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a) Interventi regionali per la vita indipendente ex l.r. n. 57/2012                                                                                    | euro 1.000.000,00 |
| b) Contributo Giubileo 2025                                                                                                                            | euro 190.000,00   |
| c) Sostegno marineria abruzzese per mancato dragaggio porti                                                                                            | euro 200.000,00   |
| d) Contributo celebrazione premio Flaiano - l.r. n. 17/2023                                                                                            | euro 60.000,00    |
| e) Contributo iniziative per il sostegno dei comuni candidati a capitale della cultura e dell'arte contemporanea                                       | euro 200.000,00   |
| f) Sostegno ai consorzi di bonifica per incremento costi energia                                                                                       | euro 1.200.000,00 |
| g) Contributo Comune di Caramanico per area crisi turismo termale                                                                                      | euro 100.000,00   |
| h) contributo comuni bacino sciistico Maielletta viabilità - l.r. n. 59/2023                                                                           | euro 30.000,00    |
| i) Contributo al Club alpino italiano                                                                                                                  | euro 10.000,00    |
| j) Scorrimento graduatoria riqualificazione sistema funiviario l.r. n. 44/2004                                                                         | euro 600.000,00   |
| k) Oneri progettazione Palazzo Portoghesi                                                                                                              | euro 100.000,00   |
| l) Contributo trasporto ferroviario intermodale e tradizionale l.r. n. 14/2020                                                                         | euro 150.000,00   |
| m) Contributo straordinario ARAP per manutenzione depuratori                                                                                           | euro 200.000,00   |
| n) Contributi per danni causati da fauna selvatica                                                                                                     | euro 200.000,00   |
| o) Contributo Parco regionale Sirente-Velino per danni causati da fauna selvatica                                                                      | euro 100.000,00   |
| p) Contributo osservatorio di cui all'art. 10-bis, l.r. n. 40/2004                                                                                     | euro 20.000,00    |
| q) Contributo TUA Abruzzo S.p.a. attività formative professionalizzanti                                                                                | euro 200.000,00   |
| r) Contributo costituzione fondo per sostenere il pagamento della tassa automobilistica da parte dei residenti nei comuni collocati nelle aree interne | euro 1.000.000,00 |
| s) Contributo festival diffuso «Concerti delle abazie»                                                                                                 | euro 40.000,00    |

3. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie, ovvero dalle maggiori stime di entrata disponibili, per il menzionato ammontare complessivo di euro 5.600.000,00.

## Art. 19.

*Istituzione Fondo per esperti esterni Comitato etico territoriale della Regione Abruzzo - CETRA*

1. Al fine di provvedere all'integrazione del Comitato etico territoriale della Regione Abruzzo, istituito con D.G.R. n. 325/2021 e successive modifiche, con gli esperti esterni richiesti per la formulazione del parere sulle richieste di suicidio medicalmente assistito, è istituito un fondo triennale di euro 20.000,00 da utilizzare per la corresponsione di un gettone di presenza omnicomprensivo agli esperti esterni per la partecipazione alle sedute necessarie alla formulazione del parere da rendere all'Azienda sanitaria locale che ne faccia richiesta in merito alle richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito.

## Art. 20.

*Norme finanziarie per il sostegno alle attività di internazionalizzazione delle imprese operanti nei distretti industriali abruzzesi*

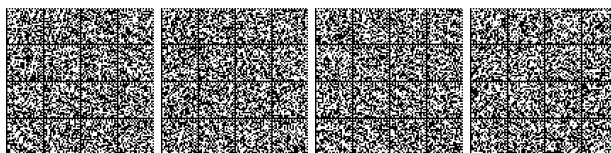
1. Al fine di garantire il rilancio delle attività produttive delle imprese operanti nei distretti industriali abruzzesi, la Regione Abruzzo sostiene e promuove la partecipazione attiva delle predette imprese sui mercati internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Abruzzo destina le economie regionali libere rinvenienti dalla gestione conclusa dell'accordo di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Abruzzo «Abruzzo 2015» al sostegno delle attività di promozione sul mercato globale dei prodotti e dei servizi di ogni filiera e dei distretti industriali abruzzesi, nonché al miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa e della struttura fieristica, curandone la diffusione e l'informazione.

## Art. 21.

*Sostegno alle imprese del commercio su area pubblica e abrogazione dell'art. 15 della legge regionale n. 24/2024*

1. La Regione Abruzzo intende supportare, anche nell'ottica di un accrescimento della attrattività turistica e commerciale del territorio e di un rilancio dell'economia urbana, la riqualificazione delle imprese operanti nel settore del commercio su area pubblica, come disciplinato dal Titolo VII della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio).





2. Per le finalità di cui al comma 1, parte delle somme recuperate dagli strumenti finanziari gestiti dalla Fi.R.A. S.p.a. sono destinate a supportare gli investimenti e favorire l'ammodernamento delle dotazioni delle imprese operanti nel settore del commercio ambulante attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto per progetti di acquisto di beni strumentali e funzionali all'attività di vendita su area pubblica.

3. Il Dipartimento sviluppo economico e lavoro della Giunta regionale provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. L'art. 15 della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24 (Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria) è abrogato.

#### Art. 22.

##### *Accantonamento per interventi normativi in itinere*

1. Nell'ambito dell'apposito Fondo stanziato ex art. 49 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, sono stanziate ulteriori risorse per l'ammontare complessivo di euro 16.360.000,00 per l'esercizio 2025 e di euro 5.815.000,00 e di euro 5.810.000,00 rispettivamente per gli esercizi 2026 e 2027, da destinare al finanziamento di interventi normativi *in itinere* ed in particolare, quanto al solo esercizio 2025, alla copertura del potenziale disavanzo registrato al 31 dicembre 2024 dal Servizio sanitario regionale per l'ammontare di euro 10.000.000,00, oltre che ad interventi triennali in materia di trasporto aereo regionale, salvo ulteriori esigenze.

#### Art. 23.

##### *Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali*

1. Per il rifinanziamento delle leggi regionali e per il finanziamento delle funzioni regionali fondamentali di cui al presente articolo, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2025, è autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato «Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali», per un importo complessivo pari ad euro 12.000.000,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, per il menzionato ammontare complessivo di euro 12.000.000,00, al finanziamento di interventi ritenuti prioritari dalla amministrazione nei seguenti ambiti:

- a) sostegno agli enti locali, euro 9.000.000,00;
- b) contributi ad associazioni sociali, euro 1.000.000,00;
- c) contributi nel settore della cultura, euro 1.000.000,00;
- d) contributi nel campo dello sport, euro 1.000.000,00.

3. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie, ovvero dalle maggiori stime di entrata disponibili, per il menzionato ammontare complessivo di euro 12.000.000,00, da stanziare con successivi provvedimenti.

#### Art. 24.

##### *Proroghe urgenti e finanziamento dei progetti di vita indipendente*

1. (Integrazione all'art. 23 della legge regionale n. 6/2024) All'art. 23 della legge regionale 14 febbraio 2024, n. 6 (Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo e finanziario) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. In attuazione dell'art. 19, comma 1, lettera c-bis), della legge regionale 21 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), nonché nelle more dell'acquisizione della piena capacità operativa dell'agenzia e dell'attuazione dell'atto di organizzazione di cui al comma 1 dell'art. 6 della medesima legge regionale, al fine di garantire pienamente l'esercizio delle funzioni di protezione civile, è autorizzato un ulteriore distacco, fino al 30 giugno 2025, del personale che ha comunicato la propria volontà di rimanere nei ruoli della Giunta regionale che non ha raggiunto i trentasei mesi di temporaneo impiego presso l'agenzia stessa.»

2. (Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 20/2016) All'art. 1, comma 5, della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di comunità e aree montane) le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione a partire dal 30 dicembre 2024.

4. (Progetti di vita indipendente) Gli stanziamenti di cui al capitolo 71681 nell'ambito della Missione 12, Programma 02, Titolo 1 sono prioritariamente utilizzati per i progetti di vita indipendente ai sensi della legge regionale 23 novembre 2012, n. 57 (Interventi regionali per la vita indipendente) di cui alla graduatoria vigente all'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 25.

##### *Autorizzazione alla costituzione della società in house «Abruzzo Sport e Salute»*

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 8, comma 1, dello statuto regionale e nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), è autorizzata alla costituzione di una società di capitali, *in house providing*, denominata «Abruzzo Sport e Salute», di seguito società, per il perseguimento delle finalità istituzionali di sostegno e di promozione dello sport quale strumento di aggregazione, di benessere sociale, di prevenzione e di miglioramento della salute, mediante lo svolgimento prioritario di servizi di interesse generale in ambito sportivo, ivi inclusa la gestione degli impianti pubblici sportivi e/o finalizzati al benessere della persona, anche nell'ottica di valorizzazione del patrimonio pubblico.

2. Il capitale iniziale della società è pari ad euro 50.000,00.

3. Alla società possono partecipare capitali privati nel rispetto dei limiti di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016.

4. La società è soggetta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della regione in materia di società *in house* ed in particolare a quelle di cui alla legge regionale 22 agosto 2022, n. 22 (Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della società Abruzzo Sviluppo nella società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società *in house* della regione) e al disciplinare per il controllo analogo approvato con deliberazione della Giunta regionale.

5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, con propria deliberazione, lo schema di atto costitutivo e di statuto della società.

6. Il Presidente della regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la costituzione della società.

7. Alla copertura degli oneri necessari per il versamento del capitale sociale minimo pari a euro 50.000,00, per le spese di costituzione pari a euro 10.000,00 e per il fondo di dotazione iniziale minimo pari a euro 150.000,00 si provvede con successivo provvedimento.

8. Il Dipartimento competente in materia cura gli adempimenti conseguenti all'attuazione della presente disposizione.

#### Art. 26.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 64/1998*

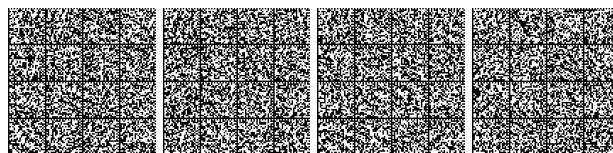
1. Alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (A.R.T.A.)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo della legge regionale le parole «Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (A.R.T.A.)» sono sostituite dalle seguenti «Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)»;

b) le parole «Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente», ovunque ricorrano nel testo di legge, sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia regionale per la protezione ambientale»;

c) l'acronimo «A.R.T.A.», ovunque ricorra nel testo di legge, è sostituito dal seguente: «ARPA».

2. Ogni richiamo alla denominazione «Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente» e all'acronimo «A.R.T.A.» contenuto nelle leggi regionali si intende riferito alla denominazione: «Agenzia regionale per la protezione ambientale» e all'acronimo «ARPA».



## Art. 27.

*Modifiche alla legge regionale n. 7/2003*

1. Alla legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (legge finanziaria regionale 2003) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'art. 93 è sostituito dal seguente:

«7. Il regolamento prevede, altresì, che le concessioni di piccole e grandi derivazioni siano assistite da una garanzia per la copertura delle spese di ripristino dello stato dei luoghi da parte della regione qualora il concessionario non provveda direttamente. La garanzia, il cui valore è pari a due annualità del canone di concessione, e comunque non inferiore a 1.000,00 euro, e la cui durata non è inferiore a quella della concessione di derivazione di acqua, può essere costituita:

a) da un deposito cauzionale infruttifero da eseguire mediante bonifico bancario su apposito conto corrente indicato dal servizio regionale competente in materia. Le somme di cui alla presente lettera sono introitate sul capitolo di entrata 61301/2, denominato "depositi cauzionali", Titolo 9, Tipologia 200, Categoria 04, collegato al capitolo di spesa 441301/4, denominato "restituzione depositi cauzionali", Missione 99, Programma 01, Titolo 7 del bilancio regionale;

b) da una fideiussione bancaria o assicurativa che contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile e l'impegno incondizionato del fideiussore a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta dell'ente garantito anche in caso di opposizione del debitore.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a), qualora il concessionario provveda direttamente al ripristino dei luoghi, il servizio regionale competente in materia provvede alla restituzione dell'importo versato a titolo cauzionale.»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il contratto di concessione prevede, altresì, adeguate ed indispensabili misure a cui è tenuto il concessionario dall'inizio della concessione, oltre la scadenza della stessa e fino all'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità. Il regolamento disciplina le misure di cui al presente comma secondo principi di proporzionalità e adeguatezza, tenendo in considerazione le peculiarità e l'eventuale grado di pericolosità delle opere annesse alle singole derivazioni di acqua.».

2. Nelle more dell'adeguamento del regolamento regionale 17 agosto 2023, n. 2/Reg (Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica) alle modifiche legislative apportate dal presente articolo, le disposizioni di cui al comma 1 trovano diretta applicazione sia nei confronti dei futuri procedimenti di concessione sia nei confronti dei procedimenti di concessione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al comma 2, il servizio regionale competente in materia determina l'importo e la durata della garanzia ed individua le misure di salvaguardia della incolumità pubblica avvalendosi dei criteri previsti dal regolamento regionale 2/2023 per quanto compatibili con le nuove disposizioni legislative.

## Art. 28.

*Modifiche alla legge regionale n. 66/2012*

1. Alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, le parole «15 gennaio» sono sostituite dalle parole «31 gennaio»;

b) dopo il comma 3 dell'art. 24, è inserito il seguente:

«3-bis. Per i versamenti effettuati dopo il 31 gennaio dell'anno di convalida a cui si riferisce il tesserino, l'importo della tassa di cui al comma 1 è elevato ad euro 165,00.».

## Art. 29.

*Integrazione all'art. 3 della legge regionale n. 32/2021*

1. All'art. 3 della legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32 (Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni di montagna), dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nel caso in cui il beneficiario del contributo di cui al comma 1 trasferisca la propria residenza, durante il periodo triennale di erogazione dello stesso, in un altro dei comuni aventi i requisiti di cui all'art. 1, comma 2, il medesimo contributo è confermato per tutta la durata del beneficio. La medesima disposizione si applica anche per l'assegno di natalità di cui all'art. 2.».

## Art. 30.

*Abrogazione dell'art. 33 della legge regionale n. 24/2024*

1. L'art. 33 (Finanziamento ai soggetti beneficiari dei contributi sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo) della legge regionale n. 24/2024 è abrogato.

## Art. 31.

*Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 25/2024*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 16 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni finanziarie di carattere urgente) le parole «Società Telepass S.p.a.» sono sostituite da «Società Autostrade per l'Italia S.p.a.».

*Capo III**Disposizioni finali e transitorie*

## Art. 32.

*Norma finanziaria*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio 2025-2027.

2. Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti relativamente agli esercizi 2025 e 2026, sono rideterminate nei limiti degli importi stanziati nel biennio.

## Art. 33.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 16/1 del 30 dicembre 2024, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente: SOSPISI*

(Omissis).

**25R00072**

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2025, n. 2.

**Bilancio di Previsione Finanziario 2025–2027.**

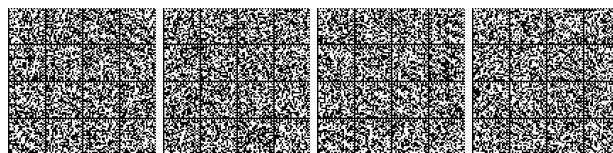
*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Abruzzo - Speciale n. 37 - del 7 febbraio 2025)*

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE****ATTO DI PROMULGAZIONE N. 2**

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 16/2 del 30 dicembre 2024;



IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

legge regionale 6 febbraio 2025, n. 2;

Bilancio di previsione finanziario 2025–2027

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente:* MARSILIO

Bilancio di previsione finanziario 2025-2027

Art. 1.

*Stato di previsione delle Entrate*

1. Sono approvati i totali generali dell'entrata del bilancio di competenza 2025-2027 per l'importo di euro 5.335.068.961,19 per l'esercizio finanziario 2025, di euro 5.350.263.799,24 per l'esercizio finanziario 2026 e di euro 5.348.046.662,58 per l'esercizio finanziario 2027.

2. È approvato in euro 8.995.007.291,49 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della regione per l'esercizio finanziario 2025, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di euro 912.248.487,23 stimata al 1° gennaio 2025.

Art. 2.

*Stato di previsione delle Spese*

1. Sono approvati i totali generali della spesa del bilancio di competenza 2025-2027 per l'importo di euro 5.335.068.961,19 per l'esercizio finanziario 2025, di euro 5.350.263.799,24 per l'esercizio finanziario 2026 e di euro 5.348.046.662,58 per l'esercizio finanziario 2027.

2. È approvato in euro 7.885.850.918,52 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della regione per l'esercizio finanziario 2025.

Art. 3.

*Bilancio di Previsione della Regione Abruzzo 2025-2027*

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, il Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2025-2027, si compone dei seguenti prospetti:

a) prospetto relativo al bilancio di previsione 2025-2027 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (unità di voto);

b) prospetto relativo al bilancio di previsione 2025-2027 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi (unità di voto) e titoli;

c) prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2025-2027;

d) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2025-2027;

e) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2025-2027;

f) quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;

g) prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio;

h) prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;

i) prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;

l) prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

n) allegato a/1 risultato di amministrazione quote accantonate; allegato a/2 risultato di amministrazione quote vincolate; allegato a/3 risultato di amministrazione quote destinate;

o) elenco concernente le spese obbligatorie;

p) elenco concernente spese impreviste.

q) Nota integrativa comprensiva della Nota informativa inerente agli oneri e impegni finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

2. Costituisce ulteriore allegato al bilancio di previsione finanziario 2025-2027:

a) l'elaborato concernente l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale in attuazione delle disposizioni dell'art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche.

3. La giunta regionale, su proposta dell'assessore al bilancio, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione di cui al comma 1, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:

a) il «documento tecnico di accompagnamento», ripartito in titoli, tipologie e categorie (entrata) e in missioni, programmi e macroaggregati (spesa);

b) il Bilancio finanziario gestionale (B.F.G.), ripartito in capitoli. Al bilancio finanziario gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Con il B.F.G. sono assegnate ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e sono, altresì, definiti gli obiettivi relativi al conseguimento delle risorse in entrata iscritte in bilancio.





## Art. 4.

*Residui attivi*

1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2024, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2025, è pari ad euro 2.935.147.764,55.

## Art. 5.

*Residui passivi*

1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2024, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2025, è pari ad euro 2.643.367.860,69.

## Art. 6.

*Autorizzazione per accertamenti e riscossioni*

1. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, è autorizzato l'accertamento e la riscossione delle entrate, così come risultanti nello stato di previsione per ciascuna unità di voto (tipologie).

## Art. 7.

*Autorizzazione per impegni e pagamenti*

1. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, è autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di competenza e di cassa per ciascuna unità di voto (programmi).

## Art. 8.

*Risultato di amministrazione presunto*

1. Il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024 indicato alla lettera A del prospetto di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), è pari ad euro 864.071.651,47. Il totale della parte disponibile del risultato di amministrazione presunto, di cui alla lettera E del prospetto medesimo, è pari ad euro a -89.761.121,44.

## Art. 9.

*Fondo di riserva per le spese obbligatorie*

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, nello stato di previsione del titolo I della spesa nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata l'iscrizione del Fondo di Riserva per le Spese Obbligatorie per un importo pari ad euro 1.659.695,32 nell'esercizio finanziario 2025, di euro 2.938.480,88 per l'esercizio finanziario 2026 e di euro 2.969.937,55 per l'esercizio finanziario 2027.

2. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, con propria determinazione il Dirigente del servizio bilancio

dispone il prelevamento di somme dal Fondo di Riserva per le spese Obbligatorie e la contestuale iscrizione nei capitoli di bilancio inclusi nello specifico elenco.

## Art. 10.

*Fondo di riserva per le spese impreviste*

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, nello stato di previsione del titolo I della Spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata l'iscrizione del fondo di riserva per le spese impreviste per un importo pari ad euro 121.584,66 nell'esercizio finanziario 2025, di euro 21.584,66 per l'esercizio finanziario 2026 e di euro 21.584,66 per l'esercizio finanziario 2027.

2. I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste sono disposti mediante deliberazione della giunta regionale.

## Art. 11.

*Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa*

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, nello stato di previsione della spesa del titolo 1, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata nell'anno 2025 la iscrizione del fondo di riserva di cassa, per un importo di euro 150.000.000,00.

2. I prelevamenti dal predetto fondo sono disposti, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, con determinazione del dirigente del servizio bilancio.

## Art. 12.

*Fondo crediti di dubbia esigibilità*

1. Ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed in applicazione del principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 al medesimo decreto, nell'ambito della missione 20, programma 02, del titolo 1, nello stato di previsione della spesa è autorizzata la iscrizione dello stanziamento relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente - per un importo pari ad euro 2.389.569,47 per l'esercizio finanziario 2025, ad euro 2.386.394,35 per l'esercizio finanziario 2026 e ad euro 2.386.394,35 per l'esercizio finanziario 2027 - parte capitale - per un importo pari ad euro 236,68 per ciascuna annualità del triennio 2025-2027.

## Art. 13.

*Fondo rischi da contenzioso*

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, nell'ambito della Missione 20, Programma 03, del titolo 1, nello stato di previsione della spesa è autorizzata la iscrizione del Fondo Rischi da Contenzioso per la copertura delle passività potenziali derivanti da contenzioso in atto per un importo



pari ad euro 4.423.238,74 per l'esercizio finanziario 2025, ad euro 1.135.164,22 per l'esercizio finanziario 2026 e ad euro 4.410.965,89 per l'esercizio finanziario 2027.

#### Art. 14.

##### *Anticipazioni di tesoreria*

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 69, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, nell'ambito di titolo 7, Tipologia 100, dello stato di previsione dell'entrata e nell'ambito di Missione 60, Programma 01, dello stato di previsione della spesa, non sono autorizzate iscrizioni di somme per contrarre anticipazioni di cassa.

#### Art. 15.

##### *Autonomia del consiglio regionale*

1. Ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche, nell'ambito di Missione 01, Programma 01, titolo 1 della spesa, è previsto uno stanziamento di euro 29.013.520,27 per l'annualità 2025, di euro 28.135.413,85 per l'annualità 2026 e di euro 28.303.957,08 per l'annualità 2027 e nella Missione 01, Programma 12, titolo 2 della spesa, è previsto uno stanziamento in conto capitale di euro 540.000,00 per l'annualità 2025, di euro 195.000,00 per l'annualità 2026 e di euro 0,00 per l'annualità 2027.

2. Ai sensi dell'art. 3-*bis* della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e successive modifiche, è approvato il Bilancio di previsione del Consiglio regionale - triennio 2025-2027, di cui al verbale consiliare n. 13/2 del 10 dicembre 2024, allegato alla presente legge.

#### Art. 16.

##### *Variazioni al bilancio*

1. Il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio, autorizzate ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, ai sensi del medesimo art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sono autorizzate le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale.

3. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, le variazioni previste dall'art. 51, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche, sono autorizzate dai dirigenti del Dipartimento risorse individuati con apposito atto di Giunta regionale.

4. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati nella sezione dedicata ai bilanci del sito internet della regione.

#### Art. 17.

##### *Variazioni al bilancio derivanti dalla promulgazione e pubblicazione di leggi regionali*

1. Nelle more della modifica alla legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell'adozione del regolamento di contabilità regionale di cui all'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, le variazioni al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario regionale che conseguono alle disposizioni di leggi regionali sono adottate dalla giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale.

2. Ai fini dell'avvio delle procedure propedeutiche alle variazioni di cui al comma 1, successivamente alla promulgazione delle leggi regionali da parte del Presidente della Regione, la Direzione generale della regione, contestualmente all'invio al BURAT, trasmette tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le leggi regionali promulgate ai Dipartimenti regionali competenti per materia all'attuazione degli interventi ivi previsti.

3. Il Dipartimento competente per materia all'attuazione della legge regionale trasmette la richiesta di variazione al Servizio competente in materia di bilancio nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge regionale medesima.

4. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale, il Servizio competente in materia di bilancio, sulla base della richiesta del Dipartimento competente per materia all'attuazione della legge di cui al comma 3, adotta e presenta alla giunta regionale la proposta di variazione di cui al comma 1.

5. Nel caso di motivata impossibilità a provvedere nei termini stabiliti dai commi 3 e 4, il Servizio Bilancio e il Dipartimento competente per materia comunicano al direttore generale l'impossibilità a procedere, ai fini della successiva informativa al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale.

6. La Direzione generale della regione, tenuto conto delle criticità rilevate nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 5, può proporre alla giunta regionale l'adozione di direttive generali volte a promuovere la semplificazione delle procedure amministrative. Le predette direttive generali sono approvate sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio.

#### Art. 18.

##### *Annullamento dei diritti di credito*

1. La giunta regionale è autorizzata, individuandone le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.

2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in euro 30,00.



## Art. 19.

*Bilanci degli enti dipendenti dalla regione*

1. I bilanci relativi agli Enti, agenzie ed altri organismi dipendenti dalla Regione, da trasmettere entro il termine ultimo del 30 novembre dell'esercizio precedente rispetto a quello di riferimento, sono approvati, previo parere favorevole del Dipartimento competente per materia, con proposta del medesimo Dipartimento, mediante provvedimento della giunta regionale.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono inviati, a titolo informativo, alla commissione di vigilanza del consiglio regionale.

## Art. 20.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 16/2 del 30 dicembre 2024, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente:* SOSPIRI

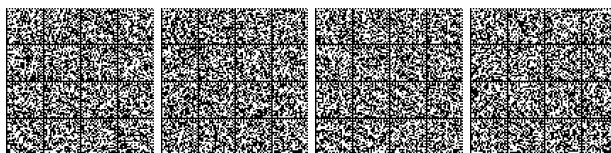
*(Omissis).*

**25R00073**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUG-036) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

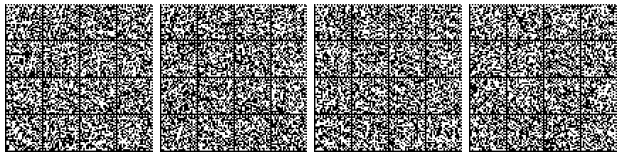
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

|               |                                                                                                                                                                                                                               |                |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| <b>Tipo A</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u><br>(di cui spese di spedizione € 257,04)*<br>(di cui spese di spedizione € 128,52)*                                               | - annuale €    | 438,00 |
|               |                                                                                                                                                                                                                               | - semestrale € | 239,00 |
| <b>Tipo B</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u><br>(di cui spese di spedizione € 19,29)*<br>(di cui spese di spedizione € 9,64)*                   | - annuale €    | 68,00  |
|               |                                                                                                                                                                                                                               | - semestrale € | 43,00  |
| <b>Tipo C</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u><br>(di cui spese di spedizione € 41,27)*<br>(di cui spese di spedizione € 20,63)*                                                       | - annuale €    | 168,00 |
|               |                                                                                                                                                                                                                               | - semestrale € | 91,00  |
| <b>Tipo D</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u><br>(di cui spese di spedizione € 15,31)*<br>(di cui spese di spedizione € 7,65)*                                        | - annuale €    | 65,00  |
|               |                                                                                                                                                                                                                               | - semestrale € | 40,00  |
| <b>Tipo E</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u><br>(di cui spese di spedizione € 50,02)*<br>(di cui spese di spedizione € 25,01)*  | - annuale €    | 167,00 |
|               |                                                                                                                                                                                                                               | - semestrale € | 90,00  |
| <b>Tipo F</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u><br>(di cui spese di spedizione € 383,93)*<br>(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale €    | 819,00 |
|               |                                                                                                                                                                                                                               | - semestrale € | 431,00 |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

|                                                                  |   |      |
|------------------------------------------------------------------|---|------|
| Prezzi di vendita: serie generale                                | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione     | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico         | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

|                                       |                |       |
|---------------------------------------|----------------|-------|
| (di cui spese di spedizione € 40,05)* | - annuale €    | 86,72 |
| (di cui spese di spedizione € 20,95)* | - semestrale € | 55,46 |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

|                                                              |   |        |
|--------------------------------------------------------------|---|--------|
| Abbonamento annuo                                            | € | 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5% | € | 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione)               | € | 18,00  |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

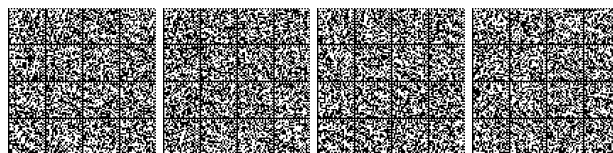
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

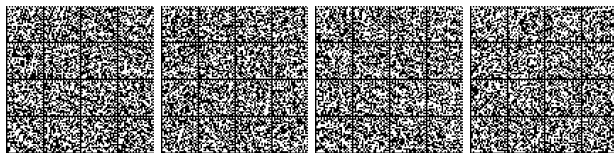
**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**  
**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C

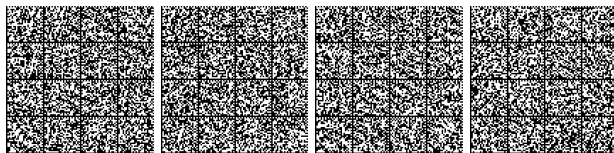




*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





€ 4,00

